

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 luglio 1976, n. 752:

Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego.¹⁾

(In G.U. 15 novembre 1976, n. 304; in B.U. 13 maggio 1980, n. 25, suppl. n. 1)

TITOLO I

Art. 1. - La conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca, adeguata alle esigenze del buon andamento del servizio, costituisce requisito per le assunzioni comunque strutturate e denominate ad impieghi nelle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, e degli enti pubblici in provincia di Bolzano.

Il requisito di cui al comma precedente è richiesto altresì per il personale delle amministrazioni di cui al secondo comma dell'art. 89 dello statuto di autonomia.²⁾

Lo stesso requisito è richiesto per il personale degli uffici giudiziari e degli organi ed uffici della pubblica amministrazione con competenza regionale aventi sede in provincia di Trento, limitatamente ai contingenti determinati, d'intesa con i Presidenti della Giunta regionale del Trentino-Alto Adige e della Giunta provinciale di Bolzano, nella misura necessaria per assicurare il buon andamento del servizio anche in lingua tedesca, con decreto adottato dal Presidente del Consiglio dei Ministri per i magistrati amministrativi e per gli avvocati dello Stato, dal Ministro di grazia e giustizia per i magistrati ordinari, dal Commissario del Governo per la provincia di Trento per il restante personale statale e dai presidenti degli enti pubblici interessati per il personale da questi dipendente.³⁾

L' indennità di bilinguismo, qualora sia prevista, è calcolata in riferimento ai vari gradi degli attestati di conoscenza di cui all'art. 4 e non alla funzione ricoperta.⁴⁾

Qualora l'attestato di conoscenza conseguito sia di grado più elevato rispetto a quello richiesto per l'accesso dall'esterno alla funzione ricoperta, l'indennità di cui al comma precedente è calcolata con riferimento all'attestato richiesto per l'accesso dall'esterno alla funzione stessa.^{5) 6)}

Art. 2. - Per provvedere alle esigenze di cui al precedente articolo le amministrazioni menzionate al secondo comma dell'articolo stesso e gli enti pubblici non locali in provincia di Bolzano, ai quali non si applica il criterio di cui al terzo comma dell'art. 89 dello statuto di autonomia, per la copertura dei posti vacanti, nei concorsi, anche interni, nei corsi, nel conferimento di qualifiche superiori, o nelle assunzioni comunque strutturate o denominate, devono riservare un'aliquota di posti per candidati in possesso dell'attestato di cui all'articolo 4.⁷⁾

I vincitori di concorsi ai posti riservati di cui al comma precedente vengono assegnati, come prima sede di servizio, ad uffici della provincia di Bolzano o che comunque abbiano competenza su detta provincia.

Il detto personale non può essere trasferito se non abbia prestato almeno dieci anni di effettivo servizio negli uffici di cui al comma precedente.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri vigila sul rispetto delle norme di cui sopra.

Al fine di garantire la funzionalità degli uffici e degli enti statali, delle società e delle agenzie di cui al presente decreto, in caso di eventi di carattere eccezionale che impongono straordinari carichi di lavoro non assolvibili con il personale assunto o particolari situazioni di carenza di organico, dovute alle specificità territoriali e linguistiche del territorio della provincia di Bolzano, tali da pregiudicare la regolare somministrazione dei servizi essenziali, si può temporaneamente derogare all'applicazione delle disposizioni che prevedono la riserva dei posti in rapporto alla consistenza dei gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino, per un numero di assunzioni non superiore al 50 per cento dei posti non ricoperti nel profilo professionale. La deroga, previo assenso del comitato di cui all'articolo 13, è

¹⁾ Vedi anche D.P.R. 26 marzo 1977, n. 104, D.P.R. 19 ottobre 1977, n. 846, D.P.R. 31 luglio 1978, n. 570, D.P.R. 31 luglio 1978, n. 571, D.P.R. 24 marzo 1981, n. 217, D.P.R. 29 aprile 1982, n. 327, D.P.R. 3 aprile 1985, n. 108 e D.P.R. 19 novembre 1987, n. 521 nonché, per quanto riguarda l'indennità speciale di seconda lingua, la legge 13 agosto 1980, n. 454.

²⁾ Gli attuali commi 2 e 3 così sostituiscono l'originario comma 2 (già modificato dall'art. 1 del D.P.R. 26 gennaio 1980, n. 84) per effetto dell'art. 1 del D.P.R. 29 aprile 1982, n. 327.

³⁾ Gli attuali commi 2 e 3 così sostituiscono l'originario comma 2 (già modificato dall'art. 1 del D.P.R. 26 gennaio 1980, n. 84) per effetto dell'art. 1 del D.P.R. 29 aprile 1982, n. 327.

⁴⁾ I commi 4 e 5 sono stati aggiunti dall'art. 22 del D.Lgs. 9 settembre 1997, n. 354.

⁵⁾ I commi 4 e 5 sono stati aggiunti dall'art. 22 del D.Lgs. 9 settembre 1997, n. 354.

⁶⁾ Vedi il comma 2 dell'art. 22 del D.Lgs. 9 settembre 1997, n. 354.

⁷⁾ Comma così sostituito dall'art. 21 del D.Lgs. 9 settembre 1997, n. 354.

referita alle assunzioni a tempo determinato del personale strettamente necessario ai predetti uffici ed enti statali, società e agenzie e si applica nel caso in cui almeno il 10 per cento dei posti previsti nel gruppo di calcolo delle quote proporzionali non sia coperto. Fermo restando il diritto riconosciuto dallo statuto di autonomia di usare la propria madrelingua nei rapporti con la pubblica amministrazione, limitatamente ai predetti rapporti di lavoro la conoscenza della lingua italiana e tedesca e la dichiarazione di appartenenza o aggregazione al gruppo linguistico non costituiscono requisito per l'assunzione. Il presente comma si applica ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente disposizione.⁸⁾

Art. 3.⁹⁾ – 1. L'accertamento della conoscenza delle lingue italiana e tedesca è affidato ad una o più commissioni nominate con decreto del commissario del Governo, d'intesa con il presidente della giunta provinciale che si pronuncia previa delibera della stessa giunta.

2. Contestualmente ai provvedimenti di nomina di cui al comma 1, sono fissati, con medesima procedura, i criteri per la valutazione e l'accertamento della conoscenza delle due lingue ai fini del rilascio degli attestati di cui all'articolo 4, nonché le modalità di svolgimento delle prove, di organizzazione delle commissioni e delle relative segreterie, la cui gestione viene affidata alla Provincia.¹⁰⁾

3. Resta ferma la facoltà di nominare nelle commissioni di cui al comma 1 insegnanti di ruolo o pubblici impiegati in posizione di comando.

4. Tutti i commissari devono avere eccellente conoscenza delle lingue italiana e tedesca. I segretari devono avere la conoscenza adeguata delle stesse lingue.¹¹⁾

5. Il Commissario del Governo può consultare l'elenco in formato digitale dei candidati e delle candidate che hanno superato l'esame.¹²⁾

6. I provvedimenti di cui al comma 1 sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.¹³⁾

7. La conoscenza della lingua ladina viene accertata, in riferimento ai titoli di studio prescritti per l'accesso al pubblico impiego e ai livelli di competenza linguistica indicati all'articolo 4, comma 3, con prova scritta e colloquio. L'accertamento viene effettuato da una o più commissioni composte da appartenenti al gruppo linguistico ladino e nominate per un quinquennio, previa intesa ai sensi del comma 1, con decreto del Commissario del Governo. I criteri disciplinanti le modalità di svolgimento delle prove nonché l'organizzazione delle commissioni d'esame sono fissati con i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2.¹⁴⁾

8. La commissione sarà assistita da personale di segreteria preferibilmente appartenente al gruppo linguistico ladino, nominato con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo in possesso di adeguata conoscenza della lingua ladina.

9. L'accertamento della conoscenza della lingua ladina effettuato ai sensi del comma 6 dell'articolo 12 del decreto del presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, come modificato dal decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434, è parimenti valido ai fini dell'applicazione del secondo comma dell'articolo 17.

9-bis. Le certificazioni di conoscenza delle lingue italiana e/o tedesca che, nel Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, corrispondono ai livelli A2, B1, B2, C1 e gli attestati di conoscenza della lingua italiana e/o della lingua tedesca di cui all'articolo 4, comma 3, n. 1), 2), 3) e 4), sono rispettivamente equipolenti. Le prove per l'accertamento della conoscenza della lingua italiana e/o tedesca di cui all'articolo 4 si orientano altresì al Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue e sono seguite da un comitato scientifico nominato dalla Giunta provinciale. Qualora l'interessato sia in possesso della certificazione di conoscenza di una sola lingua, l'attestazione di cui all'articolo 4 è attribuita all'esito di un esame vertente esclusivamente sull'altra lingua.¹⁵⁾

9-ter. Il diploma di istruzione secondaria di secondo grado e i titoli di studio universitari di primo o di secondo livello, se conseguiti rispettivamente in una scuola statale o paritaria di lingua italiana e in una università statale o

⁸⁾ Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 12 giugno 2025, n. 97.

⁹⁾ Articolo già modificato dall'art. 1 del D.P.R. 31 luglio 1978, n. 571 e dagli articoli 2 e 3 del D.P.R. 29 aprile 1982, n. 327, e poi sostituito dall'art. 5 del D.Lgs. 9 settembre 1997, n. 354.

¹⁰⁾ Comma corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 26 novembre 1997, n. 276 e successivamente sostituito dall'art. 1, comma 1 del D.Lgs. 4 maggio 2017, n. 76 e s.m.

¹¹⁾ Comma sostituito dall'art. 1, comma 1 del D.Lgs. 4 maggio 2017, n. 76 e s.m.

¹²⁾ Comma sostituito dall'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 4 maggio 2017, n. 76 e s.m.

¹³⁾ Comma sostituito dall'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 4 maggio 2017, n. 76 e s.m.

¹⁴⁾ Comma sostituito dall'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 4 maggio 2017, n. 76 e s.m.

¹⁵⁾ Comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 14 maggio 2010, n. 86 e successivamente sostituito dall'art. 1, comma 4 del D.Lgs. 4 maggio 2017, n. 76 e s.m.

non statale legalmente riconosciuta di lingua tedesca, o viceversa, costituiscono congiuntamente attestato di conoscenza delle due lingue di livello corrispondente a quello di cui all'articolo 4, terzo comma, n. 4).¹⁶⁾

9-quater. I titoli di studio universitari di primo o di secondo livello e i titoli di studio ad essi superiori, se conseguiti rispettivamente in una università statale o non statale legalmente riconosciuta di lingua italiana ed in una di lingua tedesca, o viceversa, costituiscono congiuntamente attestato di conoscenza delle due lingue di livello corrispondente a quello di cui all'articolo 4, terzo comma, n. 4). Costituiscono altresì attestato di conoscenza delle due lingue di livello corrispondente a quello di cui all'articolo 4, terzo comma, n. 4), uno dei predetti titoli di studio congiuntamente a una certificazione di conoscenza dell'altra lingua. L'attestazione di cui all'articolo 4, terzo comma, n. 4), è inoltre attribuita all'esito di un esame vertente esclusivamente sull'altra lingua se l'interessato è in possesso di uno dei predetti titoli di studio.¹⁷⁾

9-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi *9-ter* e *9-quater* non si applicano qualora taluno dei titoli di studio ivi indicati sia conseguito all'esito di percorsi formativi svolti prevalentemente in una lingua che non sia l'italiano o il tedesco.¹⁸⁾

9-sexies. Ai fini di cui ai commi *9-ter*, *9-quater* e *9-quinquies* si intendono titoli di studio universitari di primo o di secondo livello il diploma di laurea, la laurea, la laurea specialistica, la laurea magistrale; ove ricorrono le condizioni di cui ai commi *9-bis*, *9-ter* e *9-quater*, è rilasciato il corrispondente attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca.¹⁹⁾

9-septies. I titoli di studio universitari di primo o di secondo livello e i titoli di studio ad essi superiori costituiscono attestato di conoscenza delle tre lingue corrispondente a quello di cui ai commi 7 e 9 del presente articolo e all'articolo 4, comma 3, n. 4), se conseguiti in una università statale o non statale legalmente riconosciuta di lingua italiana o di lingua tedesca, congiuntamente al diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito in istituzioni scolastiche delle località ladine della provincia di Bolzano e a fronte di un'attestata frequenza scolastica di almeno 10 anni nelle località ladine.²⁰⁾

Art. 4. – 1.²¹⁾

2. Per superare l'esame, il candidato deve raggiungere almeno il punteggio minimo fissato dai criteri di cui all'articolo 3, comma 2.²²⁾

3. Le commissioni rilasciano attestati di conoscenza delle due lingue riferiti sia ai titoli di studio prescritti per l'accesso al pubblico impiego nelle varie qualifiche funzionali o categorie comunque denominate che ai livelli di competenza del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, e cioè:

- 1) licenza di scuola elementare ovvero livello di competenza A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue;
- 2) diploma di istruzione secondaria di primo grado ovvero livello di competenza B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue;
- 3) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado ovvero livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue;
- 4) diploma di laurea ovvero livello di competenza C1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue.²³⁾

Il candidato, indipendentemente dal possesso del corrispondente titolo di studio, può sostenere l'esame per il conseguimento dell'attestato di conoscenza delle due lingue riferito ai titoli di studio di cui ai numeri 1) e 2) del pre-

¹⁶⁾ Comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 14 maggio 2010, n. 86.

¹⁷⁾ Comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 14 maggio 2010, n. 86 e successivamente modificato dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 4 ottobre 2021, n. 150.

¹⁸⁾ Comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 14 maggio 2010, n. 86 e successivamente sostituito dall'art. 1, comma 5 del D.Lgs. 4 maggio 2017, n. 76 e s.m.

¹⁹⁾ Comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 14 maggio 2010, n. 86.

²⁰⁾ Comma aggiunto dall'art. 1, comma 6 del D.Lgs. 4 maggio 2017, n. 76 e s.m.

²¹⁾ Comma dapprima sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 1° agosto 1991, n. 253 e successivamente abrogato dall'art. 3, comma 1 del D.Lgs. 4 maggio 2017, n. 76 e s.m.

²²⁾ Comma sostituito dall'art. 2, comma 1 del D.Lgs. 4 maggio 2017, n. 76 e s.m.

²³⁾ Comma sostituito dall'art. 2, comma 1 del D.Lgs. 4 maggio 2017, n. 76 e s.m.

cedente comma dopo il compimento del quattordicesimo anno di età e l'esame per il conseguimento dell'attestato di conoscenza delle due lingue riferito ai numeri 3) e 4) dopo il compimento del sedicesimo anno di età.²⁴⁾

Gli attestati hanno validità di sei anni.²⁵⁾

La destinazione ad una funzione superiore comunque denominata per l'accesso alla quale sia prescritto un titolo di studio superiore è subordinata al possesso dell'attestato di conoscenza delle due lingue corrispondente al predetto titolo di studio.²⁶⁾

Fermo restando quanto previsto dal comma precedente il possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina, di livello corrispondente o superiore al titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno alla qualifica o profilo professionale cui si aspira, costituisce titolo valutabile ai fini dei concorsi interni o di procedure analoghe ovvero dei passaggi a qualifiche superiori derivanti da provvedimenti del commissario del Governo. Il punteggio minimo da attribuire a tale titolo è pari al quindici per cento del punteggio attribuibile complessivamente.²⁷⁾

Art. 5.-^{28) 29)}

Art. 5-bis.³⁰⁾ – 1. In relazione all'articolo 1, per l'accesso ai posti della terza qualifica funzionale, nonché per i posti dell'Amministrazione statale di cui ai profili professionali della quarta qualifica funzionale, indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n.1219, con i seguenti numeri: 9, 11, 35, 38, 42, 46, 50, 54, 61, 65, 67, 69, 71, 74, 76, 79, 81, 85, 91, 93, 95, 98, 104, 109, 112, 113, 121, 123, 124, 125, 148, 153, 154, 157, 158, 162, 168, 179, 180, 182, 252, 285, si considera adeguato il possesso dell'attestato di bilinguismo relativo al titolo di studio di licenza elementare. La disposizione si applica all'ANAS per i posti relativi ai profili professionali n. 24, 26, 30, 31, 34 indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 385, al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, per i posti relativi ai profili professionali di "operaio qualificato", "operaio specializzato" e "operatore trasporti" di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1982, n. 4584, all'INPS per i posti relativi al profilo di "autista".

2. Qualora i predetti profili venissero aboliti o modificati, con decreto del commissario del Governo, d'intesa con la provincia, si provvederà all'aggiornamento di quanto stabilito nel comma precedente.

3. Per tutti gli altri enti l'individuazione dei profili può essere disposta con decreto del presidente della giunta regionale o del presidente della giunta provinciale, a seconda che il potere ordinamentale sugli stessi enti spetti alla regione o alla provincia. I motivati provvedimenti adottati ai sensi della presente norma dovranno essere pubblicati nel bollettino ufficiale della regione.

Art. 6. -³¹⁾

Alle spese relative alle commissioni d'esame di cui al comma precedente concorrono lo Stato e la provincia nel modo seguente: le spese relative alle sedi e agli emolumenti del personale di segreteria nonché quelle per compenso ai membri delle commissioni di esame sono a carico della provincia; quelle relative alle spese di cancelleria, postali e varie di funzionamento delle commissioni d'esame sono a carico dello Stato.^{32) 33)}

²⁴⁾ Gli attuali commi 4, 5 e 6 così sostituiscono gli originari commi 3 e 4 per effetto dell'art. 4 del D.P.R. 29 aprile 1982, n. 327. Per quanto riguarda la validità degli attestati, vedi peraltro l'art. 4 del D.P.R. 19 novembre 1987, n. 521. Il comma è stato successivamente modificato dall'art. 2, comma 2 del D.Lgs. 4 maggio 2017, n. 76 e s.m.

²⁵⁾ Gli attuali commi 4, 5 e 6 così sostituiscono gli originari commi 3 e 4 per effetto dell'art. 4 del D.P.R. 29 aprile 1982, n. 327. Per quanto riguarda la validità degli attestati, vedi peraltro l'art. 4 del D.P.R. 19 novembre 1987, n. 521.

²⁶⁾ Gli attuali commi 4, 5 e 6 così sostituiscono gli originari commi 3 e 4 per effetto dell'art. 4 del D.P.R. 29 aprile 1982, n. 327. Per quanto riguarda la validità degli attestati, vedi peraltro l'art. 4 del D.P.R. 19 novembre 1987, n. 521.

²⁷⁾ Comma aggiunto dall'art. 6 del D.Lgs. 9 settembre 1997, n. 354.

²⁸⁾ Articolo abrogato dall'art. 5 del D.Lgs. 9 settembre 1997, n. 354.

²⁹⁾ Vedi il comma 3 dell'art. 5 del D.Lgs. 9 settembre 1997, n. 354.

³⁰⁾ Articolo inserito dall'art. 4 del D.Lgs. 9 settembre 1997, n. 354.

³¹⁾ Comma sostituito dall'art. 6 del D.P.R. 29 aprile 1982, n. 327 e successivamente abrogato dall'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 4 maggio 2017, n. 76 e s.m.

³²⁾ Comma così sostituito dall'art. 15 del D.Lgs. 9 settembre 1997, n. 354 e precedentemente integrato dall'art. 8 del D.P.R. 19 ottobre 1977, n. 846.

³³⁾ Vedi il comma 2 dell'art. 15 del D.Lgs. 9 settembre 1997, n. 354.

Al personale in servizio presso una pubblica amministrazione spetta, se ammesso a sottoporsi all'esame di cui al presente titolo, il congedo straordinario o comunque permesso retribuito per esami e il trattamento economico di missione.³⁴⁾

Art. 7. - Al fine di favorire il pieno possesso delle lingue italiana, tedesca e ladina vengono istituiti, d'intesa tra il commissario del Governo e la provincia di Bolzano, corsi di addestramento linguistico per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici in servizio nella stessa provincia.³⁵⁾

Per il personale in servizio in provincia di Trento in uffici aventi competenza regionale, l'intesa di cui al comma precedente si svolge tra il Commissario del Governo per la provincia di Trento e la Provincia di Bolzano.³⁶⁾

Le spese fanno carico per metà alla Provincia di Bolzano e per metà alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Le amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici possono altresì nell'interesse del servizio far partecipare i propri dipendenti che abbiano frequentato con profitto i corsi di addestramento di cui al primo comma o che si siano distinti nell'esercizio della bilinguità a corsi di perfezionamento generali o specializzati in Italia o all'estero.

Alla fine dei corsi di addestramento e di perfezionamento deve essere previsto un esame per verificare l'effettivo profitto conseguito.

La partecipazione, regolarmente documentata, a corsi fuori provincia o all'estero, di perfezionamento nella conoscenza della seconda lingua e della lingua ladina, previsti dal quarto comma, è valida per la concessione del congedo straordinario o dei permessi retribuiti previsti dai contratti di lavoro analoghi nel limite massimo di ventisei giorni all'anno, secondo le modalità da definirsi nella contrattazione.³⁷⁾

TITOLO II

Art. 8. - Nella provincia di Bolzano sono istituiti i ruoli locali del personale civile delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, aventi uffici nella provincia, stabiliti nelle tabelle contrassegnate con i numeri da 1 a 20 allegate al presente decreto.

I posti dei ruoli, di cui al precedente comma, considerati per amministrazione nonché per gruppi di qualifiche funzionali o per categorie, secondo il titolo di studio prescritto per accedervi, sono riservati ai cittadini appartenenti a ciascuno dei tre gruppi linguistici in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nell'ultimo censimento ufficiale della popolazione.³⁸⁾

I posti riservati ad uno dei gruppi linguistici che restano vacanti, per mancanza di concorrenti o perché i concorrenti non sono stati dichiarati idonei, sono coperti da aspiranti degli altri gruppi linguistici che, avendo partecipato al concorso o alla selezione, siano risultati idonei, purché non venga superato il numero massimo dei posti spettanti a ciascun gruppo linguistico nel gruppo di calcolo delle quote proporzionali. Per fronteggiare inderogabili esigenze di servizio, debitamente motivate, detto limite può essere superato per un numero di assunzioni non superiore ai tre decimi dei posti non ricoperti nel profilo professionale e di ciò si tiene gradualmente conto nel riparto di successive assunzioni.³⁹⁾

I commi precedenti non si applicano per le carriere direttive dell'amministrazione civile dell'interno, per il personale della pubblica sicurezza e per quello amministrativo del Ministero della difesa.

Art. 9. - Il personale che in data 20 gennaio 1972 era già in servizio in provincia di Bolzano continuerà a svolgere le proprie attribuzioni, ad esaurimento, mantenendo l'inquadramento nei ruoli generali e conservando lo stato giuridico ad essi relativo. Detto personale, qualora consegua qualifiche funzionali o categorie per l'accesso alle quali sia prescritto un titolo di studio superiore, è utilizzato nei posti di cui al comma successivo fin tanto che detti posti

³⁴⁾ Comma così integrato dall'art. 19 del D.Lgs. 9 settembre 1997, n. 354.

³⁵⁾ Comma già modificato dall'art. 2 del D.P.R. 31 luglio 1978, n. 571 e poi così sostituito dall'art. 7 del D.Lgs. 9 settembre 1997, n. 354.

³⁶⁾ Comma introdotto dall'art. 2 del D.P.R. 31 luglio 1978, n. 571.

³⁷⁾ Comma aggiunto dall'art. 7 del D.Lgs. 9 settembre 1997, n. 354.

³⁸⁾ Comma così sostituito dall'art. 7 del D.P.R. 29 aprile 1982, n. 327.

³⁹⁾ Comma inserito dall'art. 3 del D.Lgs. 9 settembre 1997, n. 354.

non vengano coperti con personale dei ruoli locali e ha diritto comunque di essere utilizzato, anche successivamente, negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano.⁴⁰⁾

I posti vacanti al 20 gennaio 1972 e quelli che, per qualsiasi causa, si sono resi o si rendono vacanti dopo tale data sono coperti attraverso concorsi pubblici ai posti dei profili professionali delle qualifiche funzionali o delle categorie per le quali è ammesso l'accesso dall'esterno. Ad essi può partecipare anche il personale di cui al primo comma, con qualifica immediatamente inferiore, avente i requisiti previsti dalle norme del rispettivo stato giuridico purché in possesso dell'attestato di bilinguismo prescritto per la qualifica cui aspira.⁴¹⁾

Le riserve previste a favore del personale in servizio nei pubblici concorsi, nonché per gli accertamenti professionali, sono ridotte secondo la effettiva consistenza del personale in servizio nei ruoli locali in possesso dei prescritti requisiti.⁴²⁾

Conseguentemente vengono ridotti di altrettanti posti i corrispondenti ruoli generali delle amministrazioni interessate.

Le vacanze nella prima attuazione delle seguenti norme, risultano dalla differenza tra i posti previsti dalle tabelle di cui al precedente art. 8 e quelli di fatto coperti dal personale di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 10. - L'avanzamento in carriera nei ruoli locali comporta di diritto la riduzione di altrettanti posti nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli generali. Ove in questi ultimi ruoli non vi siano vacanze, il predetto avanzamento e la conseguente riduzione dei ruoli medesimi hanno luogo al verificarsi delle prime vacanze.

Art. 11. - E' in facoltà dell'amministrazione, trascorsi almeno sette anni dall'immissione nei ruoli locali di cui alle allegate tabelle, di trasferire, a domanda, il relativo personale nei corrispondenti ruoli generali. Il personale trasferito conserva l'anzianità di carriera e di qualifica acquisita ed è collocato nei ruoli generali con la qualifica corrispondente a quella di provenienza e nel posto che gli spetta, secondo l'anzianità posseduta in detta qualifica.⁴³⁾

I soprannumeri, che, eventualmente, dovessero verificarsi nei ruoli generali in conseguenza del trasferimento previsto nei precedenti commi, sono riassorbiti con le successive vacanze. Non è consentito trasferimento dai ruoli generali a quelli locali.

In relazione all'eventuale soprannumero saranno lasciati scoperti un corrispondente numero di posti nelle qualifiche iniziali dei ruoli generali.

Art. 12. - Nei concorsi a posti di cui ai Titoli II e III del presente decreto, che implicano la partecipazione all'esercizio di pubblici poteri e che sono individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 febbraio 1994, n. 174, fermo restando quanto previsto all'articolo 8, ultimo comma, hanno la precedenza i candidati idonei residenti da almeno due anni nella provincia di Bolzano.⁴⁴⁾

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche alle assunzioni comunque denominate e consentite da particolari disposizioni di legge a posti di ruolo, senza concorso o di personale non di ruolo.

Art. 12-bis.⁴⁵⁾ - Per la copertura dei posti previsti dall'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, si può provvedere anche con bando di concorso del commissario del Governo, nel quale saranno previste le materie d'esame.

Art. 13. - Il Commissario del Governo per la provincia di Bolzano è delegato a bandire con decreto i concorsi ai gradi iniziali dei ruoli locali, non ché i concorsi interni. Le relative prove di esame hanno luogo a Bolzano.⁴⁶⁾

Possono essere banditi concorsi unici per posti vacanti nello stesso profilo professionale di più amministrazioni ovvero in profili professionali diversi, per l'accesso ai quali sia richiesto lo stesso titolo di studio.⁴⁷⁾

⁴⁰⁾ Comma così integrato dall'art. 8 del D.P.R. 29 aprile 1982, n. 327.

⁴¹⁾ Gli attuali commi 2 e 3 così sostituiscono l'originario comma 2 per effetto dell'art. 9 del D.P.R. 29 aprile 1982, n. 327.

⁴²⁾ Gli attuali commi 2 e 3 così sostituiscono l'originario comma 2 per effetto dell'art. 9 del D.P.R. 29 aprile 1982, n. 327.

⁴³⁾ Comma così modificato dall'art. 8 del D.Lgs. 9 settembre 1997, n. 354.

⁴⁴⁾ Comma sostituito dall'art. 1, comma 1 del D.Lgs. 13 settembre 2012, n. 170.

⁴⁵⁾ Articolo inserito dall'art. 13 del D.Lgs. 9 settembre 1997, n. 354.

⁴⁶⁾ Gli attuali commi 1, 2, 3 e 4 così sostituiscono gli originari commi 1, 2 e 3 per effetto dell'art. 10 del D.P.R. 29 aprile 1982, n. 327.

⁴⁷⁾ Gli attuali commi 1, 2, 3 e 4 così sostituiscono gli originari commi 1, 2 e 3 per effetto dell'art. 10 del D.P.R. 29 aprile 1982, n. 327.

Al fine di consentire la programmazione dell'orientamento della formazione e dell'addestramento professionale e linguistico dei cittadini residenti nella provincia di Bolzano, il Commissario del Governo determina d'intesa con la Provincia, per i concorsi pubblici esterni, il numero dei posti da mettere a concorso, nonché i tempi dei concorsi stessi.⁴⁸⁾

In tutti i casi in cui il presente decreto prevede l'intesa tra il Commissario del Governo e la Provincia di Bolzano salvo quelli previsti dagli articoli 3 e 7, questa è rappresentata da tre membri del Consiglio provinciale eletti dal Consiglio stesso.⁴⁹⁾

Le prove di concorso devono tener conto, a seconda delle amministrazioni e delle carriere, dell'ordinamento giuridico-amministrativo, nonché della storia e geografia locali.

Il Commissario del Governo per la provincia di Bolzano è altresì delegato ad adottare tutti gli altri provvedimenti ed emanare tutti gli altri atti concernenti il personale di cui al primo comma dell'art. 8 del presente decreto applicando le norme dello stato giuridico dei dipendenti dello Stato, nonché, per il personale dipendente dalle amministrazioni con ordinamento autonomo, le norme previste dai rispettivi stati giuridici, fatte salve le particolari disposizioni contenute nel presente decreto.⁵⁰⁾

Previo parere favorevole del consiglio di amministrazione dei ruoli locali e previo assenso del comitato di cui al quarto comma, nonché delle amministrazioni interessate e con il consenso dell'interessato, il commissario del Governo ha altresì facoltà di disporre, fatte salve le norme sulla mobilità, il passaggio di ruolo, anche da un'amministrazione all'altra, di impiegati appartenenti ai ruoli locali, assicurando il rispetto della proporzionalità sulla globalità dei ruoli stessi. Tali provvedimenti possono essere limitati anche ad una sola persona e non comportano variazioni agli organici delle amministrazioni interessate.⁵¹⁾

Le operazioni di mobilità di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche sono effettuate previo assenso del Comitato di cui al presente articolo.⁵²⁾

Art. 13-bis.⁵³⁾ – 1. Ai concorsi interni banditi dal commissario del Governo è ammesso il personale dei ruoli locali ed il personale del ruolo ad esaurimento previsto dall'articolo 9, assunto in servizio in provincia di Bolzano in seguito a concorso bandito prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ferma restando la valutabilità dell'attestato di bilinguismo quale titolo ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 4, nonché la permanenza di detto personale nel proprio ruolo di appartenenza.

2. Ai concorsi interni banditi dal commissario del Governo è ammesso il personale ad esaurimento assunto in seguito a concorso bandito dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, purché in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca richiesto ai concorrenti appartenente ai ruoli locali per il profilo al quale si intende accedere. Rimane ferma la valutabilità dell'attestato di bilinguismo quale titolo ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 4, nonché la permanenza di detto personale al proprio ruolo di appartenenza.

3. Coloro che concorrono a concorsi nazionali non possono essere destinati a prestare servizio nella nuova qualifica in provincia di Bolzano.

4. La percentuale di posti da destinare a procedure di concorso interno o a procedure analoghe e la ripartizione degli stessi tra i rispettivi ruoli di cui al comma 1, nonché il punteggio di cui all'ultimo comma dell'articolo 4, sono stabiliti d'intesa con la provincia.

Art. 13-ter.⁵⁴⁾ – 1. Per i concorsi unici previsti dal secondo comma dell'articolo 13 e dall'articolo 2, comma 1, lettera t), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modifiche e integrazioni, il commissario del Governo provvede ove possibile ad uniformare i contenuti delle prove previste per i profili professionali dei posti da coprire in ogni diverso dicastero.

⁴⁸⁾ Gli attuali commi 1, 2, 3 e 4 così sostituiscono gli originari commi 1, 2 e 3 per effetto dell'art. 10 del D.P.R. 29 aprile 1982, n. 327.

⁴⁹⁾ Comma già sostituito dall'art. 10 del D.P.R. 29 aprile 1982, n. 327 e così integrato dall'art. 9 del D.Lgs. 9 settembre 1997, n. 354.

⁵⁰⁾ Comma aggiunto dall'art. 3 del D.P.R. 31 luglio 1978, n. 571.

⁵¹⁾ I commi 7 e 8 sono stati aggiunti dall'art. 9 del D.Lgs. 9 settembre 1997, n. 354.

⁵²⁾ I commi 7 e 8 sono stati aggiunti dall'art. 9 del D.Lgs. 9 settembre 1997, n. 354.

⁵³⁾ Articolo inserito dall'art. 11 del D.Lgs. 9 settembre 1997, n. 354.

⁵⁴⁾ Articolo inserito dall'art. 17 del D.Lgs. 9 settembre 1997, n. 354.

Art. 14. - Nelle more dell'espletamento dei concorsi, per inderogabili esigenze di servizio, su proposta del consiglio di amministrazione di cui all'art. 22, le amministrazioni interessate possono comandare in servizio in provincia di Bolzano personale dei ruoli generali, dando la preferenza a chi è a conoscenza della lingua tedesca.

Il personale comandato viene restituito alle sedi di origine appena i posti messi a concorso vengono coperti e comunque non oltre dodici mesi.

Tale termine può essere derogato per il personale dirigente⁵⁵⁾.

Art. 15. - Il personale dei ruoli locali può essere destinato a prestare temporaneamente servizio fuori della provincia di Bolzano, solo per gravi e motivate esigenze di servizio o per addestramento non attuabile in provincia di Bolzano, con provvedimento del Commissario del Governo in Bolzano su conforme parere del consiglio di amministrazione di cui all'art. 22.

I provvedimenti di cui al comma precedente riguardanti il personale di lingua tedesca o ladina non possono essere adottati in misura superiore al 10% dei posti rispettivamente occupati nel ruolo locale da detto personale nelle singole amministrazioni e nelle singole carriere e per un periodo che, salvo il caso di addestramento, non superi i sei mesi prorogabili per una sola volta. I provvedimenti relativi alla partecipazione a corsi di addestramento sono adottati, qualora richiesti dagli interessati, anche oltre il limite del dieci per cento per la durata del corso richiesto.⁵⁶⁾

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al personale di cui al primo comma dell'art. 9 appartenente ai gruppi linguistici tedesco e ladino. I relativi provvedimenti sono adottati su conforme parere del consiglio di amministrazione di cui all'art. 22 che lo esprime avendo riguardo alle esigenze del buon andamento del servizio statale nella provincia di Bolzano.

Salvo il caso di addestramento le destinazioni di cui al presente articolo devono essere effettuate possibilmente in sedi della provincia di Trento.

Art. 16. - I posti messi a concorso sono riservati agli appartenenti a ciascuno dei gruppi linguistici, italiano, tedesco e ladino, ovunque residenti, in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi, quale risulta dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione e attribuiti secondo l'ordine di graduatoria degli idonei fino a concorrenza della quota spettante a ciascun gruppo. Qualora il riparto così effettuato non assegni ad un gruppo linguistico un posto, delle frazioni inferiori all'unità si terrà conto nei riparti dei successivi concorsi.

La riserva dei posti di cui al comma precedente si applica anche alle assunzioni del personale di cui al secondo comma dell'art. 12 al quale si applicano, altresì, le norme di cui al titolo I del presente decreto.

Ai fini dell'osservanza delle norme di cui al precedente comma, le relative assunzioni sono disposte previo parere del consiglio di amministrazione di cui all'art. 22.

Art. 17. - Nel territorio della Provincia di Bolzano non si applicano le norme che vietano al personale di prestare servizio nel comune di nascita o di residenza del personale stesso o dei relativi familiari.

Gli appartenenti al gruppo etnico ladino devono essere destinati possibilmente ad uffici o servizi delle località ladine o aventi competenza anche per tali località.

Art. 18.⁵⁷⁾ - 1. Nel censimento della popolazione, ogni cittadino di età superiore ad anni quattordici, non interdetto per infermità di mente e residente nella provincia di Bolzano alla data del censimento, è tenuto a rendere, ogni dieci anni, in forma anonima, una dichiarazione individuale di appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino. Coloro che ritengono di non appartenere ad alcuno dei predetti gruppi lo dichiarano e rendono soltanto dichiarazione anonima di aggregazione ad uno di essi.⁵⁸⁾

2. La dichiarazione è resa su foglio contrassegnato A/2 e conforme al fac-simile allegato al presente decreto, anche in via telematica. Con decreto del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano, sentito il Garante per la

⁵⁵⁾ Comma così integrato dall'art. 11 del D.P.R. 29 aprile 1982, n. 327.

⁵⁶⁾ Comma così integrato dall'art. 10 del D.Lgs. 9 settembre 1997, n. 354.

⁵⁷⁾ L'attuale art. 18 così sostituisce gli originari art. 18, 18-bis e 18-ter per effetto dell'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 23 maggio 2005, n. 99. In precedenza l'art. 18 era stato modificato dall'articolo unico del D.P.R. 24 marzo 1981, n. 216, dall'art. 12 del D.P.R. 29 aprile 1982, n. 327 e dall'art. 1 del D.P.R. 3 aprile 1985, n. 108, quindi sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 1 agosto 1991, n. 253. Gli artt. 18-bis e 18-ter erano stati introdotti rispettivamente dall'art. 2 e dall'art. 3 del D.Lgs. 1 agosto 1991, n. 253.

⁵⁸⁾ Comma modificato dall'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 4 ottobre 2021, n. 150.

protezione di dati personali, sono definite le modalità di attuazione del presente comma, garantendo anche misure idonee ad assicurare modalità anonime di rilevazione dei dati in via telematica.⁵⁹⁾

3. Il foglio A/2, collocato dal dichiarante in apposita busta bianca, chiusa, anonima e recante l'indicazione del comune, è così ritirato dal rilevatore che autentica la busta. Il rilevatore trasmette la busta direttamente all'ufficio comunale di censimento il quale la inoltra, senza aprirla, all'ufficio provinciale di censimento di Bolzano. Il foglio e la busta non devono recare, a pena di nullità, alcuna sottoscrizione o segno idonei a consentirne l'identificazione, ancorchè apposti dal cittadino. Si applicano al contenuto del foglio le disposizioni volte ad assicurare la segretezza delle notizie rilevate mediante il censimento. I dati relativi alla consistenza proporzionale nella provincia dei tre gruppi linguistici, quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza e di aggregazione di cui al comma 1, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con l'indicazione delle relative percentuali espresse sino alla seconda cifra decimale. I dati predetti, per ciascun comune della provincia, sono indicati nelle pubblicazioni ufficiali dell'ISTAT inviate anche ai comuni.

4. Anche i cittadini minori di anni quattordici concorrono, nell'ambito del censimento generale della popolazione, alla determinazione della consistenza proporzionale dei tre gruppi linguistici. A tale fine la dichiarazione di cui al presente articolo è resa congiuntamente dai genitori o dal genitore che esercita in via esclusiva la potestà parentale, ovvero da coloro che in sostituzione dei genitori esercitano la potestà sul minore o che lo rappresentano. Non trovano applicazione i commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 316 del codice civile, nè l'articolo 321 del medesimo codice.

5. La dichiarazione di appartenenza o di aggregazione del cittadino minore di cui al comma 4 è resa su foglio B) conforme al fac-simile allegato al presente decreto. Il foglio è collocato in busta rosa, chiusa, anonima e recante l'indicazione del comune. Si applicano al riguardo le disposizioni del comma 3.

6. Coloro che esercitano congiuntamente la potestà parentale non sono tenuti a rendere la dichiarazione di cui al comma 5 se, appartenendo a gruppi linguistici diversi, non concordano tra loro.

7. Al fine di concorrere ad assicurare la libertà e la segretezza delle dichiarazioni di cui al presente articolo, il presidente della giunta provinciale ha diritto di chiedere all'ufficio provinciale di censimento di procedere ad ispezioni sullo svolgimento delle operazioni censuarie e di riferire sulle irregolarità eventualmente constatate a tale riguardo al commissario del Governo, il quale, accertata l'irregolarità, adotta i provvedimenti occorrenti dandone comunicazione al presidente della giunta provinciale ed al comune competente. La provincia è legittimata ad adire le giurisdizioni competenti per violazione delle norme poste a tutela della libertà e della segretezza delle predette dichiarazioni.

Art. 18-bis 60)

Art. 18-ter 61)

Art. 19. - Il Commissario del Governo, sentito il consiglio di amministrazione di cui all'art. 22 e con il consenso degli interessati, può disporre, per esigenze di servizio, il temporaneo distacco di personale dei ruoli locali ad uffici nella provincia di Bolzano di ruoli diversi della stessa o di altra amministrazione.

Art. 20. - Gli aspiranti ad assunzioni comunque strutturate e denominate ad uffici giudiziari o della pubblica amministrazione situati nella provincia di Bolzano o aventi competenza regionale, nonché dei concessionari di servizi di pubblico interesse svolti nella provincia stessa hanno facoltà di sostenere le previste prove di esame sia nella lingua italiana che in quella tedesca secondo l'indicazione da effettuarsi nella domanda di ammissione. Almeno una

⁵⁹⁾ Comma modificato dall'art. 2, comma 2, del D.Lgs. 4 ottobre 2021, n. 150.

⁶⁰⁾ L'attuale art. 18 così sostituisce gli originari art. 18, 18-bis e 18-ter per effetto dell'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 23 maggio 2005, n. 99. In precedenza l'art. 18 era stato modificato dall'articolo unico del D.P.R. 24 marzo 1981, n. 216, dall'art. 12 del D.P.R. 29 aprile 1982, n. 327 e dall'art. 1 del D.P.R. 3 aprile 1985, n. 108, quindi sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 1 agosto 1991, n. 253. Gli artt. 18-bis e 18-ter erano stati introdotti rispettivamente dall'art. 2 e dall'art. 3 del D.Lgs. 1 agosto 1991, n. 253.

⁶¹⁾ L'attuale art. 18 così sostituisce gli originari art. 18, 18-bis e 18-ter per effetto dell'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 23 maggio 2005, n. 99. In precedenza l'art. 18 era stato modificato dall'articolo unico del D.P.R. 24 marzo 1981, n. 216, dall'art. 12 del D.P.R. 29 aprile 1982, n. 327 e dall'art. 1 del D.P.R. 3 aprile 1985, n. 108, quindi sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 1 agosto 1991, n. 253. Gli artt. 18-bis e 18-ter erano stati introdotti rispettivamente dall'art. 2 e dall'art. 3 del D.Lgs. 1 agosto 1991, n. 253.

delle prove scritte, in quanto previste, e comunque le prove orali, sono sostenute nella lingua del gruppo linguistico al quale gli aspiranti appartengono o sono aggregati.⁶²⁾

Art. 20-bis.⁶³⁾ – 1. In considerazione delle particolari esigenze degli uffici statali situati nella provincia di Bolzano ai concorsi per il profilo traduttore-interprete sono ammessi anche candidati che abbiano conseguito la laurea in economia e commercio, in giurisprudenza o in disciplina equiparata e che siano in possesso dell'attestato di conoscenza delle due lingue di cui all'articolo 4, terzo comma, numero 4), del presente decreto.

Art. 20-ter.⁶⁴⁾ - 1. Qualora intenda beneficiare, nei casi previsti, degli effetti giuridici derivanti dall'appartenenza o dall'aggregazione al gruppo linguistico, ogni cittadino residente nella provincia, di età superiore agli anni diciotto e non interdetto per infermità di mente, ha facoltà di rendere in ogni momento una dichiarazione individuale nominativa di appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino. Coloro che ritengono di non appartenere ad alcuno di tali gruppi, lo dichiarano e rendono soltanto dichiarazione nominativa di aggregazione ad uno di essi.

2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono rese sul foglio contrassegnato A/1, conforme al fac-simile allegato al presente decreto, disponibile presso ogni cancelleria del Tribunale di Bolzano e delle relative sedi del giudice di pace, anche in via telematica.⁶⁵⁾

3. Il foglio A/1, sottoscritto dal dichiarante, è collocato dal medesimo in apposita busta gialla, chiusa, nominativa e consegnata personalmente e direttamente al tribunale, ovvero al giudice di pace del luogo di residenza. La busta è sigillata all'atto della consegna presso il tribunale o il giudice di pace. Il giudice di pace inoltra al tribunale le buste ad esso consegnate. Il cancelliere del tribunale conserva le buste sigillate e certifica con immediatezza, in carta libera e senza spese, l'appartenenza o l'aggregazione al gruppo linguistico soltanto a richiesta del dichiarante, ovvero dell'autorità giudiziaria per esigenze di giustizia, sigillando nuovamente la busta. La richiesta di certificazione di appartenenza o di aggregazione può essere inoltrata anche per il tramite del giudice di pace. In tale caso, il tribunale provvede agli adempimenti successivi e alla consegna in plico chiuso della certificazione per il tramite del giudice di pace. Il personale del tribunale e del giudice di pace è tenuto al segreto d'ufficio. Presso i medesimi uffici non è consentita alcuna annotazione o registrazione anche informatica relativa al contenuto delle dichiarazioni o delle certificazioni. E' vietato richiedere al dichiarante di produrre detta certificazione fuori dei casi e per finalità diverse da quelli tassativamente previsti dalla legge. Ai fini dell'appartenenza o dell'aggregazione al gruppo linguistico il dichiarante produce esclusivamente la predetta certificazione, in plico chiuso, nel momento in cui dichiara il possesso dei requisiti per i benefici previsti. Tale plico chiuso può essere aperto solo nel momento in cui l'autorità competente verifica il possesso dei requisiti predetti. Ai dichiaranti non beneficiari la certificazione è restituita in plico chiuso. Con decreto del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano, sentiti il Ministero della giustizia, il Presidente della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e il Garante per la protezione di dati personali, sono definite le modalità di attuazione delle procedure telematiche del presente articolo.⁶⁶⁾

4. Le dichiarazioni di cui al comma 1 spiegano effetti decorsi diciotto mesi dal momento della loro consegna ed hanno durata indeterminata fino al momento in cui un'eventuale dichiarazione di modifica acquista efficacia. Trascorsi almeno cinque anni dal momento della sua consegna la dichiarazione può essere modificata dal dichiarante in qualsiasi momento, nei modi di cui al comma 3. La dichiarazione di modifica di cui al presente comma acquista efficacia decorsi due anni dalla sua consegna. La precedente dichiarazione è conservata per un periodo non superiore a 30 mesi dalla data della consegna della dichiarazione di modifica. La dichiarazione è altresì revocabile in ogni tempo. In caso di revoca il tribunale consegna al dichiarante la busta gialla in plico chiuso contenente il foglio A/1 e annota la data delle restituzione senza registrazione anche informatica relativa al contenuto delle precedenti dichiarazioni o certificazioni. Un'eventuale altra dichiarazione può essere presentata decorsi almeno tre anni dalla data in cui il Tribunale consegna la busta recante la dichiarazione revocata e ha effetto decorsi ulteriori due anni.

⁶²⁾ Periodo aggiunto dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 15 maggio 2023, n. 65. La modifica non trova applicazione per gli aspiranti ad assunzioni appartenenti o aggregati al gruppo linguistico ladino, per i quali resta ferma la facoltà di sostenere le prove di esame sia nella lingua italiana che in quella tedesca (art. 2, comma 1, del D.Lgs. 15 maggio 2023, n. 65).

⁶³⁾ Articolo inserito dall'art. 23 del D.Lgs. 9 settembre 1997, n. 354.

⁶⁴⁾ Articolo inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 23 maggio 2005, n. 99.

⁶⁵⁾ Comma sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 29 aprile 2015, n. 75 e successivamente modificato dall'art. 3, comma 1, del D.Lgs. 4 ottobre 2021, n. 150.

⁶⁶⁾ Comma sostituito dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 29 aprile 2015, n. 75 e successivamente modificato dall'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 4 ottobre 2021, n. 150.

5. I comuni informano i cittadini e i soggetti di cui al comma 7-bis che hanno compiuto la maggiore età, o che hanno trasferito la propria residenza in un comune della provincia di Bolzano da comuni situati fuori provincia, e i cittadini o i soggetti di cui al comma 7-bis interdetti che abbiano riacquisito la capacità della facoltà di rendere la dichiarazione, dei suoi effetti e circa le eventuali modifiche. Le dichiarazioni rese entro un anno dalla data di comunicazione spiegano effetto immediato.⁶⁷⁾

6. Le dichiarazioni di cui al comma 1 possono essere rese anche dai cittadini di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni e sono immediatamente efficaci.

7. Le dichiarazioni di appartenenza o di aggregazione ad uno dei tre gruppi linguistici producono identici effetti giuridici e sono provate dal foglio A/1. Le dichiarazioni attestano l'appartenenza o l'aggregazione a tutti gli effetti di legge. Le dichiarazioni di appartenenza o di aggregazione necessarie ai fini della partecipazione alle elezioni comunali o provinciali nel territorio della Provincia di Bolzano sono rese secondo le modalità stabilite dalla legge regionale o provinciale.

7-bis. Le dichiarazioni di cui al presente articolo possono essere altresì rese, con le medesime modalità ed effetti, presso la sede principale del tribunale di Bolzano:

- a) dai cittadini anche di altro Stato dell'Unione europea e dai loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, anche se non residenti nella provincia di Bolzano;
- b) dai cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria anche se non residenti nella provincia di Bolzano.

La prima dichiarazione resa dai soggetti di cui al presente comma spiega effetto immediato, salvo quanto disposto dal comma 5.⁶⁸⁾

Art. 21. - Le commissioni esaminatrici nei concorsi a posti dei ruoli locali sono composte da sei membri, tre di lingua italiana e tre di lingua tedesca, e saranno formate tenendo presenti, per quanto possibile, le norme generali sui concorsi dell'amministrazione dello Stato.

Per i concorsi della carriera di concetto, esecutiva ed ausiliaria i componenti delle commissioni sono nominati tra persone residenti in provincia di Bolzano. Per la carriera direttiva si seguirà, per quanto possibile, lo stesso criterio.

I componenti vengono scelti, in relazione ai singoli concorsi, tra il personale appartenente alle categorie sotto indicate, anche se trovasi in posizione di quiescenza, compreso in un elenco formato nell'ambito dell'intesa di cui al secondo comma dell'art. 13:

- a) magistrati ordinari od amministrativi;
- b) docenti universitari o di scuola media superiore;
- c) dipendenti delle pubbliche amministrazioni.⁶⁹⁾

L'elenco di cui al comma precedente è sottoposto a revisione biennale con la stessa modalità.

Presiede la commissione, senza voto determinante, il magistrato avente maggiore anzianità di carriera o, in mancanza, il componente della commissione più anziano di età. Svolge le funzioni di segretario un impiegato possibilmente appartenente all'amministrazione per la quale è bandito il concorso.⁷⁰⁾

Art. 22.^{71) 72)} - 1. Per il personale dei ruoli locali le competenze attribuite dalla legge ai consigli di amministrazione od a commissioni centrali o locali del personale comunque denominate, sono esercitate da un unico consiglio locale di amministrazione composto dal commissario del Governo, che lo presiede, e da cinque rappresentanti dell'amministrazione dello Stato, di regola con qualifica di dirigente. Esso è nominato, all'inizio di ogni biennio, con decreto del commissario del Governo, che garantisce una adeguata rappresentanza dei gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino.

⁶⁷⁾ Comma così sostituito dall'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 29 aprile 2015, n. 75.

⁶⁸⁾ Comma inserito dall'art. 1, comma 4, del D.Lgs. 29 aprile 2015, n. 75.

⁶⁹⁾ Comma così sostituito dall'art. 4 del D.P.R. 31 luglio 1978, n. 571.

⁷⁰⁾ Comma così sostituito dall'art. 18 del D.Lgs. 9 settembre 1997, n. 354.

⁷¹⁾ Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 15 dicembre 1998, n. 489.

⁷²⁾ Le norme sull'elezione dei rappresentanti del personale dei consigli di amministrazione delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, sono state abrogate dall'art. 48 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.

2. Con le stesse modalità sono designati i membri supplenti.
3. Il presidente del consiglio locale di amministrazione non ha voto determinante.
4. Partecipa al consiglio, con funzione di relatore, senza diritto di voto, un funzionario dell'ufficio unico del personale delle amministrazioni statali; un funzionario dello stesso ufficio svolge le mansioni di segretario.

Art. 23.⁷³⁾ – 1. Presso il commissariato del Governo per la provincia di Bolzano viene costituito il collegio arbitrale per il personale appartenente ai ruoli locali, composto da quattro rappresentanti delle amministrazioni designate dal commissario del Governo di cui due appartenenti al gruppo linguistico italiano e due appartenenti al gruppo linguistico tedesco e quattro rappresentanti dei dipendenti, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano provinciale, di cui due appartenenti al gruppo linguistico italiano e due al gruppo linguistico tedesco. Sia i componenti nominati dal commissario del Governo che quelli designati dalle organizzazioni sindacali devono appartenere ai ruoli locali ed essere in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca di cui all'articolo 4, comma terzo, n. 4). Il collegio, composto da due rappresentanti delle amministrazioni e da due rappresentanti dei dipendenti, è presieduto dal componente più anziano di gruppo linguistico diverso dal dipendente sottoposto a provvedimento disciplinare.⁷⁴⁾

2. Detto collegio svolge le funzioni che l'articolo 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, attribuisce ai collegi arbitrali nelle singole amministrazioni.

Art. 24. - Nell'ambito del Commissariato del Governo per la provincia di Bolzano è istituito l'ufficio unico del personale delle amministrazioni statali, il quale, per il personale dei ruoli di cui all'art. 8, svolge i compiti degli uffici del personale delle singole amministrazioni.

L'ufficio del personale di cui al comma precedente è, altresì, l'ufficio esecutivo per i compiti demandati al Commissario del Governo dal presente decreto e da quello di attuazione della parificazione delle lingue.

I controlli preventivi sui provvedimenti del commissario del Governo e dei dirigenti degli uffici statali siti in provincia di Bolzano per i compiti di cui al primo comma sono eseguiti da organi siti nella provincia stessa.⁷⁵⁾

Art. 25. - Ove nei ruoli locali di cui all'art. 8 siano previste qualifiche dirigenziali, gli impiegati delle relative carriere direttive sono ammessi al corso di funzionari per l'attribuzione dei posti di primo dirigente prescindendo dal concorso per titoli di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Ove in tali ruoli locali non siano previste qualifiche dirigenziali gli impiegati dei ruoli delle carriere direttive, di cui alle allegate tabelle, sono ammessi al concorso per titoli per la partecipazione al corso di formazione per l'attribuzione dei posti di primo dirigente dei corrispondenti ruoli generali, alle condizioni previste dall'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. Gli impiegati che superano il corso sono immessi nei ruoli generali, cessando di far parte di quelli locali.

Art. 26. - Salvo quanto disposto negli articoli precedenti si applicano al personale dei ruoli locali di cui all'art. 8 le disposizioni che disciplinano il trattamento giuridico ed economico rispettivamente dei dipendenti dello Stato e delle amministrazioni con ordinamento autonomo.⁷⁶⁾

Alle modifiche delle tabelle di cui al primo comma dell'art. 8 si provvede, nel limite degli organici complessivi nazionali delle singole amministrazioni, con provvedimenti delle amministrazioni centrali competenti, su proposta del consiglio di amministrazione di cui all'art. 22 del presente decreto.⁷⁷⁾

Delle determinazioni di cui sopra sarà data preventivamente notizia alla giunta della provincia autonoma di Bolzano.⁷⁸⁾

⁷³⁾ Articolo modificato in precedenza dall'art. 13 del D.P.R. 29 aprile 1982, n. 327 e così sostituito dall'art. 16 del D.Lgs. 9 settembre 1997, n. 354.

⁷⁴⁾ Comma così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 26 novembre 1997, n. 276.

⁷⁵⁾ Comma aggiunto dall'art. 20 del D.Lgs. 9 settembre 1997, n. 354.

⁷⁶⁾ Comma così sostituito dall'art. 5 del D.P.R. 31 luglio 1978, n. 571.

⁷⁷⁾ Gli attuali commi 2 e 3 così sostituiscono il comma 2 per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. 11 luglio 1996, n. 445. L'originario comma secondo è stato già modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 6 luglio 1993, n. 291. Lo stesso art. 2 peraltro è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza 24 marzo 1994, n. 95.

⁷⁸⁾ Gli attuali commi 2 e 3 così sostituiscono il comma 2 per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. 11 luglio 1996, n. 445. L'originario comma secondo è stato già modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 6 luglio 1993, n. 291. Lo stesso art. 2 peraltro è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza 24 marzo 1994, n. 95.

Art. 27. - La ripartizione nell'ambito dei ruoli locali in ruoli distinti per qualificazione professionale, delle dotazioni organiche del personale direttivo di cui alla tabella 20, allegata al presente decreto, ha luogo in base ai criteri e con le modalità previsti per i ruoli generali dalla legge 29 ottobre 1971, n. 880. Analogamente si procede ai sensi degli artt. 5 e 6 della legge 3 aprile 1979, n. 101, per le dotazioni organiche del personale delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di stato per i servizi telefonici ivi contemplato.⁷⁹⁾

Qualora, in conseguenza delle suddette periodiche ristrutturazioni delle dotazioni organiche, vengano ridotte o soppresse determinate posizioni di qualifica, il relativo personale deve essere trasferito, anche in soprannumero, in altri ruoli locali, salvo riassorbimento con le prime vacanze.

Art. 28. - Salvo quanto disposto nei seguenti articoli, le norme di cui al presente decreto si applicano anche per il personale degli uffici in provincia di Bolzano dell'I.N.P.S., dell'I.N.A.I.L. e dell'I.N.P.D.A.P.⁸⁰⁾

I ruoli del personale di cui al comma precedente sono stabiliti nelle tabelle 21 e 22 nonché 24 allegate al presente decreto.^{81) 82)}

Art. 29. - Le funzioni che nel titolo II del presente decreto sono attribuite o delegate al Commissario del Governo, sono esercitate, per quel che riguarda il personale dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L., dal presidente dei rispettivi comitati provinciali di Bolzano.

Le funzioni di amministrazione del personale attribuite al consiglio di amministrazione di cui al precedente art. 22, per quel che riguarda il personale dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L., sono esercitate da una commissione per ciascun ente composta dal presidente del rispettivo comitato provinciale che la presiede, dal vicepresidente del comitato stesso, da due funzionari della categoria direttiva in servizio presso la sede di Bolzano e da quattro rappresentanti del personale eletti con le modalità di cui all'art. 22 e relativa norma transitoria.

Gli appartenenti al gruppo linguistico ladino hanno facoltà di partecipare alla elezione dei rappresentanti del gruppo linguistico italiano e di quello tedesco.

La commissione viene nominata dai rispettivi comitati provinciali in modo da assicurare la pariteticità dei gruppi linguistici anche tra i rappresentanti dell'istituto interessato.

Un funzionario della sede di Bolzano svolge le funzioni di segretario della commissione.

La durata in carica della commissione coincide con quella dei rispettivi comitati provinciali.

La commissione di cui al presente articolo svolge nei procedimenti disciplinari dei dipendenti appartenenti ai ruoli locali, le funzioni attribuite alla commissione di cui all'art. 101 del vigente regolamento per il personale dell'I.N.P.S. e di cui all'articolo 29-bis del vigente regolamento per il personale dell'I.N.A.I.L., ferme restando le disposizioni contenute nel titolo X e nel titolo VI dei rispettivi regolamenti.

Per l'autorizzazione di spesa all'espletamento dei concorsi si applicano le norme vigenti presso i suddetti Istituti.

Art. 30. - I dipendenti che abbiano conseguito la qualifica terminale nei ruoli locali della categoria direttiva e siano in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni sono ammessi a partecipare agli scrutini per la promozione alla qualifica superiore.

Se promossi sono immessi nei ruoli nazionali, cessando di far parte di quelli locali.

Art. 31. - Fermo restando anche nei confronti dell'I.N.P.S., dell'I.N.A.I.L. e dell'I.N.P.D.A.P. il disposto di cui al secondo comma del precedente art. 24, i compiti previsti dal primo comma dello stesso articolo sono svolti dagli uffici delle sedi provinciali dei predetti Istituti.^{83) 84)}

Art. 32. - Per consentire l'applicazione decentrata della parificazione delle lingue italiana e tedesca ed il rapporto diretto tra gli uffici aventi sedi nella provincia di Bolzano con gli assicurati, l'I.N.A.I.L. nell'ambito delle proprie strutture periferiche, provvede ad istituire un ispettorato a Bolzano con circoscrizione provinciale.

⁷⁹⁾ Comma così modificato dall'art. 14 del D.P.R. 29 aprile 1982, n. 327.

⁸⁰⁾ I commi 1 e 2 sono stati così integrati dall'art. 24 del D.Lgs. 9 settembre 1997, n. 354.

⁸¹⁾ I commi 1 e 2 sono stati così integrati dall'art. 24 del D.Lgs. 9 settembre 1997, n. 354.

⁸²⁾ Vedi anche il comma 4 dell'art. 24 del D.Lgs. 9 settembre 1997, n. 354.

⁸³⁾ Comma così integrato dall'art. 24 del D.Lgs. 9 settembre 1997, n. 354.

⁸⁴⁾ Vedi il comma 4 dell'art. 24 del D.Lgs. 9 settembre 1997, n. 354.

Art. 32-bis.⁸⁵⁾ – 1. Le assunzioni di personale, a qualsiasi titolo effettuate, anche a tempo determinato, eccettuate quelle di durata non superiore a trenta giorni non rinnovabili nell'anno, effettuate, previo assenso del comitato di cui al comma 2, per soddisfare esigenze di carattere eccezionale debitamente motivate, nelle società, negli enti pubblici economici o negli enti comunque denominati o strutturati che abbiano assunto o assumano funzioni delle disciolte aziende delle Poste e telecomunicazioni o delle Ferrovie dello Stato, vengono realizzate nel rispetto delle quote proporzionali di ciascuno dei gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino, in rapporto all'ultimo censimento ufficiale della popolazione.

2. Il calcolo delle quote proporzionali avviene sui posti destinati di volta in volta alle procedure di reclutamento distinti per profili professionali o aree funzionali e sulla base della ripartizione del personale in servizio, d'intesa con la provincia, ai sensi dell'art. 13 del presente decreto. A tal fine fanno parte del comitato di cui al quarto comma di detto articolo i rappresentanti delle società o degli enti interessati.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano ai trasferimenti di personale da sedi o uffici situati in altre province ad uffici ed impianti situati in provincia di Bolzano.

4. Nella ripartizione dei posti fra i gruppi linguistici si tiene conto dell'obiettivo di raggiungere gradualmente le quote da riservare a ciascun gruppo. Al fine di assicurare al gruppo linguistico ladino la copertura della quota ad esso spettante, le frazioni inferiori all'unità di precedenti o contemporanee procedure di assunzione possono essere sommate ad altre per il raggiungimento di quozienti interi.

5. Qualora in esito ad una procedura di assunzione gli appartenenti ad un gruppo linguistico risultino in numero inferiore ai posti ad esso riservati, si fa luogo all'assunzione di idonei di altri gruppi secondo l'ordine di graduatoria, ove esista, nel limite dei posti complessivamente da riservare a tali gruppi per il profilo professionale o aree funzionali cui l'assunzione si riferisce. Per fronteggiare inderogabili esigenze di servizio, debitamente motivate detto limite può essere superato per un numero di assunzioni non superiore ai cinque decimi dei posti non ricoperti nel profilo professionale e di ciò si tiene gradualmente conto nel riparto di successive assunzioni nello stesso profilo.

6. L'appartenenza ad uno dei gruppi linguistici viene certificata nei modi di legge.

7. Le eventuali prove di selezione si svolgono a Bolzano. Possono essere svolte altrove solo quelle prove tecniche ivi non effettuabili. I candidati hanno facoltà di usare nelle prove la lingua italiana o quella tedesca secondo indicazione da effettuarsi nella domanda di assunzione o partecipazione ad eventuali concorsi o selezioni, ai sensi dell'articolo 20. Le prove di esame o di selezione per l'assunzione di personale amministrativo o di staff, qualora previste, terranno conto anche dell'ordinamento della provincia, nonché della storia e della geografia locali.⁸⁶⁾

8. Le eventuali commissioni esaminatrici sono composte pariteticamente da appartenenti al gruppo di lingua italiana ed a quello di lingua tedesca. Restano ferme le disposizioni di legge relative alle categorie protette, compresa la legge 6 febbraio 1979, n. 42.

9. Fermo restando l'obbligo della conoscenza della lingua italiana e tedesca per le assunzioni e il trasferimento di personale di cui al presente articolo, per l'effettiva immissione in una posizione dirigenziale è richiesto il possesso dell'attestato di conoscenza delle due lingue di cui al precedente articolo 4, comma terzo, n. 4.

10. L'entità del personale in servizio nella provincia di Bolzano presso le società o gli enti di cui al comma 1 è costituita dal fabbisogno individuato in base ai criteri e parametri medi eventualmente adottati a livello nazionale ed, in mancanza, in ragione delle esigenze reali determinate dagli enti o società di cui al comma 1. Tutte le determinazioni del fabbisogno di personale sono tempestivamente comunicate alla provincia nell'ambito del comitato di cui al comma 2 ivi compreso il numero delle assunzioni da effettuare, disaggregate per profili professionali o aree professionali, nonché i tempi previsti per le assunzioni stesse.

11. Le funzioni di direzione dei servizi e l'amministrazione delle risorse umane nell'Ente Poste italiane in provincia di Bolzano sono esercitate dall'ente o società di cui al comma 1 mediante una struttura con sede in Bolzano che si rapporti direttamente con gli organi centrali dell'Ente Poste italiane.

12. Le funzioni di competenza per l'amministrazione del personale in servizio nelle Ferrovie dello Stato S.p.a. in provincia di Bolzano sono esercitate da detta società mediante una struttura decentrata avente sede in Bolzano e direttamente dipendente dalla Direzione generale. A detta struttura è proposto un dirigente.

13. Il personale di cui al presente articolo rimane in servizio in provincia di Bolzano, salvo la facoltà dell'ente o società di concedere il trasferimento a domanda, secondo la propria normativa interna. Per detto personale i collegi di conciliazione e arbitrato hanno composizione paritetica e siedono a Bolzano.

⁸⁵⁾ Articolo inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 9 settembre 1997, n. 354.

⁸⁶⁾ Comma modificato dall'art. 3, comma 1, del D.Lgs. 15 maggio 2023, n. 65

14. Le società o gli enti interessati alla presente disciplina riferiscono annualmente al Governo e alla provincia autonoma di Bolzano sui risultati conseguiti nell'applicazione delle predette riserve proporzionali.

Art. 32-ter.⁸⁷⁾ – 1. Lo Stato e la provincia autonoma di Bolzano sono legittimati ad agire in giudizio anche innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria avverso gli atti lesivi del principio di parità tra i gruppi linguistici posto a tutela delle minoranze linguistiche se tali atti siano posti in essere da enti pubblici e società di diritto privato, soggetti all'osservanza delle disposizioni sull'uso delle lingue e sulla riserva e ripartizione proporzionale tra i gruppi linguistici dei posti esistenti in provincia di Bolzano.

Art. 32-quater.⁸⁸⁾ – 1. Nel territorio della provincia di Bolzano, le assunzioni di personale, a qualsiasi titolo effettuate, nelle agenzie comunque denominate e strutturate, comprese le agenzie fiscali, in quanto costituite, e l'ENAC, sono realizzate, in provincia di Bolzano, in conformità ai rispettivi ordinamenti del personale, nel rispetto delle quote proporzionali di ciascuno dei gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino, in rapporto all'ultimo censimento ufficiale della popolazione e delle disposizioni di cui all'articolo 17 del presente decreto. Dette disposizioni non si applicano alle agenzie dipendenti dal Ministero della difesa.

2. Il calcolo delle quote proporzionali avviene sui posti destinati di volta in volta alle procedure del reclutamento distinti per profili professionali o aree funzionali e sulla base della ripartizione del personale in servizio, d'intesa con la provincia, ai sensi dell'articolo 13 del presente decreto. A tale fine fanno parte del comitato di cui al quarto comma del detto articolo i rappresentanti dell'agenzia interessata.

3. Le disposizioni di cui al comma 2, si applicano altresì ai trasferimenti di personale da sedi o uffici situati in altra provincia a strutture, uffici, impianti o servizi situati in provincia di Bolzano, anche attuati mediante le procedure di mobilità.

4. Nelle more dell'espletamento dei concorsi o dei trasferimenti, per inderogabili esigenze di servizio, d'intesa con il comitato di cui all'articolo 13 del presente decreto, le agenzie interessate possono comandare in servizio in provincia di Bolzano, personale dei ruoli generali, dando la preferenza a chi è a conoscenza della lingua tedesca. Il personale comandato viene restituito nelle sedi di origine appena i posti messi a concorso vengono coperti e comunque non oltre i dodici mesi. Tale termine può essere derogato per il personale dirigente d'intesa con il comitato predetto.

5. Ai concorsi interni banditi dalle agenzie trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 13-bis del presente decreto, intendendosi sostituiti il Commissario del Governo dal dirigente preposto alla singola direzione provinciale o regionale delle agenzie aventi sede in provincia di Bolzano.

6. Nella ripartizione dei posti fra i gruppi linguistici si tiene conto dell'obiettivo di raggiungere gradualmente le quote da riservare a ciascun gruppo. Al fine di assicurare al gruppo linguistico ladino la copertura della quota ad esso spettante, le frazioni inferiori all'unità di precedenti o contemporanee procedure di assunzione possono essere sommate ad altre per il raggiungimento di quozienti interi.

7. Qualora in esito ad una procedura di assunzione gli appartenenti del gruppo linguistico risultino in numero inferiore ai posti ad esso riservati, si fa luogo all'assunzione di idonei di altri gruppi secondo l'ordine di graduatoria, ove esista, nel limite dei posti complessivamente da riservare a tali gruppi per il profilo professionale o aree funzionali cui l'assunzione si riferisce. Per fronteggiare inderogabili esigenze di servizio, debitamente motivate detto limite può essere superato per un minimo di assunzione non superiore ai 5 decimi dei posti non ricoperti nel profilo professionale e di ciò si deve tenere gradualmente conto nel riparto di successive assunzioni nello stesso profilo.

8. L'appartenenza di uno dei gruppi linguistici viene certificata nei modi di legge.

9. Le eventuali prove di selezione si svolgono a Bolzano. Possono essere svolte altrove solo quelle tecniche ivi non effettuabili. I candidati hanno facoltà di usare nelle prove la lingua italiana o quella tedesca secondo indicazione da effettuarsi nella domanda di assunzione o partecipazione ad eventuali concorsi o selezioni, ai sensi dell'articolo 20. Le prove di esame o di selezione per l'assunzione di personale amministrativo o di staff qualora previste, terranno conto anche dell'ordinamento della provincia, nonché della storia e della geografia locali.⁸⁹⁾

10. Le eventuali commissioni esaminatrici sono composte pariteticamente da appartenenti al gruppo di lingua italiana e da quello di lingua tedesca. Restano ferme le disposizioni di legge relative alle categorie protette, compresa la legge 6 febbraio 1979, n. 42.

⁸⁷⁾ Articolo inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 9 settembre 1997, n. 354.

⁸⁸⁾ Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 23 maggio 2001, n. 272.

⁸⁹⁾ Comma modificato dall'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 15 maggio 2023, n. 65.

11. Fermo restando l'obbligo della conoscenza della lingua italiana e tedesca per le assunzioni ed il trasferimento di personale di cui al presente articolo, per l'effettiva immissione in una posizione dirigenziale è richiesto il possesso dell'attestato di conoscenza delle due lingue di cui all'articolo 4, terzo comma, n. 4.

12. L'entità del personale in servizio nella provincia di Bolzano presso le agenzie comunque denominate e strutturate di cui al comma 1, è costituita dal fabbisogno individuato in base ai criteri e parametri medi eventualmente adottati al livello nazionale ed, in mancanza, in ragione delle esigenze reali determinate dalle agenzie stesse e stabilita, previa ricerca d'intesa con il comitato di cui all'articolo 13 del presente decreto. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta d'intesa, questa si intende accordata.

13. Tutte le determinazioni del fabbisogno del personale sono tempestivamente comunicate alla provincia autonoma di Bolzano e al comitato di cui all'articolo 13 del presente decreto, ivi compreso il numero delle assunzioni da effettuare, disaggregate per profili professionali o aree funzionali, nonché i tempi previsti per le assunzioni stesse.

14. Le funzioni di direzione dei servizi e l'amministrazione delle risorse umane, ivi compresa la contrattazione di raccordo per le peculiarità relative all'articolo 89 dello statuto della regione Trentino-Alto Adige e delle relative norme di attuazione, nelle agenzie di cui al comma 1, sono esercitate mediante strutture provinciali o regionali delle agenzie con sede in provincia di Bolzano che si rapportino direttamente con gli organi centrali delle agenzie stesse.

15. Il personale di cui al presente articolo rimane in servizio in provincia di Bolzano, salvo la facoltà delle agenzie di concedere il trasferimento a domanda, secondo la propria normativa interna. Per detto personale i collegi di conciliazione hanno composizione paritetica e siedono a Bolzano.

16. Le agenzie interessate alla presente disciplina riferiscono annualmente al Governo ed alla provincia autonoma di Bolzano sui risultati conseguiti nell'applicazione delle predette riserve proporzionali.

17. Qualora le agenzie comunque denominate o strutturate di cui al comma 1, vengano trasformate in società per azioni o in altra forma rese soggette all'applicazione del diritto privato, alle stesse si applicano le disposizioni di cui all'articolo 32-bis del presente decreto.

18. Le disposizioni del presente articolo sono altresì applicate all'INPDAP.

19. Ovunque ricorra nel presente decreto, ad eccezione del presente articolo, l'espressione INPDAP è soppressa.

Art. 32-quinquies.⁹⁰⁾ - 1. E' istituita nell'ambito del ruolo unico dei dirigenti, la Sezione speciale per la provincia di Bolzano. In detta sezione confluiscono, in sede di prima attuazione, tutti i dipendenti appartenenti ai ruoli di cui agli articoli 8 e 9. Successivamente saranno inseriti, ad istanza, i dirigenti che abbiano i requisiti richiesti dal presente decreto.

2. Ai residenti in provincia di Bolzano, partecipanti a concorsi per dirigenti, sarà comunque garantita la facoltà di sostenere le prove d'esame sia nella lingua italiana che in quella tedesca ai sensi dell'articolo 20.

3. Il Commissario del Governo per la provincia di Bolzano conferisce gli incarichi dirigenziali d'intesa con le amministrazioni interessate e sentiti il Comitato di cui all'articolo 13, ai fini della salvaguardia della proporzionalità e bilinguismo, nonché l'Ufficio del ruolo unico dei dirigenti, che fornirà tutti gli elementi utili alla stipulazione del contratto individuale di lavoro. L'intesa ed i pareri devono essere espressi entro il termine improrogabile di sessanta giorni dalla richiesta.

Art. 32 - sexies.⁹¹⁾ - 1. Per quanto attiene ai dirigenti delle agenzie, gli incarichi dirigenziali sono conferiti dal direttore dell'agenzia, sentito il Comitato di cui all'articolo 13, ai fini della salvaguardia della proporzionalità e del bilinguismo.

TITOLO III

Disposizioni per la magistratura

Art. 33. - I posti di pianta organica degli uffici giudiziari della provincia di Bolzano sono riservati ai cittadini appartenenti ai gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino in rapporto alla loro consistenza quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nell'ultimo censimento della popolazione.

⁹⁰⁾ Articolo inserito dall'art. 3, comma 1, del D.Lgs. 23 maggio 2001, n. 272.

⁹¹⁾ Articolo inserito dall'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 23 maggio 2001, n. 272.

Art. 34. - La ripartizione dei posti alla data del 20 gennaio 1972 risulta dalla tabella 23 allegata al presente decreto.

Alla modifica della tabella di cui al comma precedente resa necessaria da modifiche dell'organico e dai risultati di successivi censimenti generali della popolazione, si provvede con la procedura prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Art. 35.⁹²⁾ - Per la copertura dei posti di uditore giudiziario nella provincia di Bolzano sono banditi dal Ministero di grazia e giustizia appositi concorsi. Il numero dei posti da mettere a concorso è determinato, in relazione alle vacanze, dal Ministro di grazia e giustizia, su delibera del Consiglio superiore della magistratura d'intesa con la Provincia di Bolzano rappresentata come previsto dal terzo comma dell'art. 13 del presente decreto.

La commissione d'esame è nominata dal Consiglio superiore della magistratura ed è composta da sei membri che conoscano la lingua italiana e la lingua tedesca, tre appartenenti al gruppo di lingua italiana e tre appartenenti al gruppo di lingua tedesca, scelti da un elenco di nomi predisposto dal Consiglio superiore della magistratura d'intesa con la Provincia di Bolzano rappresentata come previsto al comma precedente. I componenti appartenenti a ciascun gruppo linguistico devono essere due magistrati, che non hanno fatto parte della commissione esaminatrice del concorso precedentemente bandito, ed uno docente universitario.

L'elenco di cui al comma precedente deve contenere diciotto nominativi dei quali dodici riferiti a magistrati di categoria non inferiore a magistrato di corte d'appello e sei riferiti a docenti universitari di materie giuridiche.

Presiede la commissione, senza voto determinante, il magistrato nominato dal Consiglio superiore della magistratura.

Le prove di concorso si svolgono a Roma.

Art. 36. - Le prove di concorso per i posti di cui all'art. 33 devono tener conto del particolare ordinamento giuridico-amministrativo della Provincia di Bolzano.

Art. 37. - La copertura dei posti vacanti riservati agli appartenenti ai tre gruppi linguistici è disposta mediante destinazione agli uffici giudiziari della provincia di Bolzano degli aspiranti, appartenenti ai gruppi suddetti, che abbiano superato l'esame per uditore giudiziario ed effettuato il tirocinio previsto dall'ordinamento giudiziario negli uffici giudiziari della provincia di Bolzano.

Alla temporanea copertura dei posti vacanti per mancanza o insufficienza di aspiranti, il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la competente corte di appello possono provvedere con le necessarie applicazioni, con magistrati preferibilmente a conoscenza della lingua tedesca.

L'applicazione non può superare la durata di un anno.

Art. 38.⁹³⁾ - Al fine di garantire ai magistrati la stabilità di sede in provincia di Bolzano, i magistrati assegnati ad uffici giudiziari della stessa provincia alla data del 20 gennaio 1972, nonché quelli assunti mediante i concorsi di cui al precedente articolo 35 non possono, se non a domanda, essere trasferiti ad altro ufficio giudiziario sito fuori di tale provincia di tutti i casi previsto dall'ordinamento giudiziario di destinazione del magistrato ad altro ufficio.⁹⁴⁾

Restano ferme le norme di ordinamento giudiziario in materia di incompatibilità e di trasferimento di ufficio quale sanzione disciplinare accessoria, nonché le norme in materia di trasferimento d'ufficio per incompatibilità funzionale o ambientale di cui all'articolo 2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e successive modificazioni e integrazioni.⁹⁵⁾

I magistrati assunti mediante i concorsi di cui al precedente art. 35, possono proporre domanda di trasferimento solo dopo dieci anni dalla nomina in ruolo.

⁹²⁾ Articolo così sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 26 gennaio 1980, n. 84.

⁹³⁾ Articolo così sostituito dall'art. 3 del D.P.R. 26 gennaio 1980, n. 84. La Corte costituzionale, con sentenza 10-22 luglio 2002, n. 372 (Gazz. Uff. 31 luglio 2002, n. 30, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 38, terzo comma, quale modificato dall'art. 3 del D.P.R. 26 gennaio 1980, n. 84 sollevata in riferimento all'articolo 3 della Costituzione.

⁹⁴⁾ Gli attuali commi 1 e 2 così sostituiscono l'originario comma 1 per effetto dell'art. 12 del D.Lgs. 9 settembre 1997, n. 354. L'originario comma 1 era stato precedentemente sostituito dall'art. 3 del D.P.R. 26 gennaio 1980, n. 84.

⁹⁵⁾ Gli attuali commi 1 e 2 così sostituiscono l'originario comma 1 per effetto dell'art. 12 del D.Lgs. 9 settembre 1997, n. 354. L'originario comma 1 era stato precedentemente sostituito dall'art. 3 del D.P.R. 26 gennaio 1980, n. 84.

Art. 39.⁹⁶⁾ - Si applicano ai magistrati le disposizioni di cui al titolo I ed agli artt. 12, 18, 20 e 46, primo e secondo comma, del presente decreto.

Si applica, altresì, ai magistrati l'art. 42, primo e secondo comma, del presente decreto, intendendosi sostituite le parole «Commissario del Governo» con le parole «Ministro di grazia e giustizia», nonché il disposto dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 104.

Il Ministro di grazia e giustizia fornisce all'ufficio unico di cui all'art. 24 del presente decreto, i dati ed i provvedimenti previsti nell'art. 42, terzo comma, del decreto stesso, concernente i magistrati in servizio in provincia di Bolzano, al fine della loro inclusione per notizia nel bollettino ufficiale di cui al citato art. 42.

Art. 40. - I magistrati assegnati ad uffici giudiziari della provincia di Bolzano dopo la data del 20 gennaio 1972 e prima dell'entrata in vigore del presente decreto, ove non richiedano di essere trasferiti in altra provincia, continuano a prestare servizio in soprannumero nell'attuale sede.

Art. 41. - I posti degli uffici giudiziari della provincia di Bolzano vacanti alla data del 20 gennaio 1972, e quelli resisi vacanti fino all'entrata in vigore del presente decreto, sono messi a concorso per esame al quale possono partecipare concorrenti che, alla data del bando, non abbiano superato il 45° anno di età, ferme restando le generali deroghe previste dalla legge.

Art. 41-bis.⁹⁷⁾ – 1. Per la nomina dei giudici tributari delle commissioni tributarie di 1° e 2° grado di Bolzano, ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, è richiesto quale requisito l'attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca previsto dall'articolo 4, terzo comma, numero 4), del presente decreto ovvero, per i componenti nominati in base al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, ed in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, l'attestato conseguito secondo le disposizioni della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, riferito alla carriera direttiva.

2. Le commissioni di cui al comma 1 devono essere composte in misura paritetica da giudici appartenenti al gruppo linguistico italiano e tedesco.

3. Gli attuali componenti delle commissioni tributarie non possono essere confermati alla scadenza del loro incarico se non sono in possesso degli attestati di conoscenza della lingua italiana e tedesca di cui al comma 1. Detti componenti non possono, in ogni caso, continuare a svolgere le funzioni di giudice delle commissioni tributarie oltre la data di scadenza indicata nell'attuale decreto di nomina se non in possesso dei predetti attestati di bilinguismo.

4. Per i provvedimenti attinenti ai giudici tributari di 1° e 2° grado di Bolzano alle sedute del consiglio di presidenza della giustizia tributaria partecipa con voto consultivo un rappresentante eletto dai giudici tributari di Bolzano, che sia già in possesso dell'attestato di cui al comma 1, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

5. Ferme restando per il personale amministrativo delle commissioni tributarie di 1° e 2° grado di Bolzano le disposizioni del presente decreto, detto personale deve comunque essere in possesso dell'attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca di cui all'articolo 4 corrispondente al titolo di studio che era stato richiesto per l'accesso al profilo professionale rivestito.

6. E' istituito il ruolo locale del personale delle segreterie delle commissioni tributarie di 1° e 2° grado in provincia di Bolzano, di cui alle tabelle allegate al presente decreto contrassegnate con i numeri 25 e 26.

Norme finali e transitorie

Art. 42. - I decreti del Commissario del Governo previsti nel presente decreto nonché i provvedimenti di cui al primo comma dell'art. 2 sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione. Con la stessa data sono pubblicati gli elementi essenziali del provvedimento almeno in un quotidiano di lingua italiana ed in uno di lingua tedesca.

Del decreto di cui all'art. 13 viene data notizia anche nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

L'ufficio unico di cui all'art. 24 cura la pubblicazione di un bollettino ufficiale contenente tutti i provvedimenti concernenti il personale dei ruoli locali. In detto bollettino devono essere, altresì, pubblicati annualmente i ruoli di anzianità dai quali risulti l'appartenenza al gruppo linguistico e la ripartizione dei posti fra i gruppi linguistici a norma

⁹⁶⁾ Articolo così sostituito dall'art. 4 del D.P.R. 26 gennaio 1980, n. 84.

⁹⁷⁾ Articolo inserito dall'art. 26 del D.Lgs. 9 settembre 1997, n. 354.

dell'art. 8 del presente decreto nonché un estratto dei ruoli di anzianità delle amministrazioni statali relativo al personale di cui all'art. 9, primo comma, dal quale risulti l'appartenenza al gruppo linguistico.

Art. 43.⁹⁸⁾ - 1. Contro i provvedimenti di cui al titolo primo e secondo del presente decreto, non riguardanti il rapporto di lavoro, è ammesso il ricorso alla sezione autonoma di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa.

2. Competente per le controversie relative ai rapporti di lavoro è il giudice ordinario secondo la disciplina dettata dalla normativa statale di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 44. - Fino a quando non avrà trovato piena realizzazione il disposto dell'art. 1 del presente decreto, in tutti gli uffici pubblici e nei servizi di pubblico interesse della provincia di Bolzano e di quelli a competenza regionale della provincia di Trento, il personale in possesso dell'attestato ai sensi del titolo I del presente decreto o che abbia superato l'esame di seconda lingua a norma della legge 29 ottobre 1961, n. 1165, deve essere munito di un segno di identificazione facilmente visibile.

Art. 45. - Il limite di età per la partecipazione a tutti i concorsi banditi in base al titolo II del presente decreto, per la durata di 15 anni dall'entrata in vigore del decreto stesso, viene elevato ad anni 40, applicando a partire da tale limite le deroghe previste da leggi speciali.

Art. 46. - Le quote di cui al terzo comma dell'art. 89 dello statuto devono essere raggiunte entro 30 anni dalla data di entrata in vigore dello statuto.

Fino al raggiungimento delle quote suddette, la percentuale dei posti da assegnare nei singoli concorsi agli appartenenti dei gruppi linguistici tedesco e ladino può essere determinata, nell'ambito delle intese di cui all'art. 13, in misura superiore a quella risultante dall'applicazione del precedente art. 16.

Al fine di assicurare al gruppo linguistico ladino l'effettiva attribuzione della quota ad esso spettante, le frazioni inferiori all'unità, risultanti nelle singole amministrazioni e carriere, possono essere assommate per il raggiungimento dei quozienti interi, da utilizzare, nell'ambito delle intese di cui sopra, tenuto conto anche di quanto previsto dall'art. 17 del presente decreto.⁹⁹⁾

Fermo restando quanto disposto dall'art. 9, nel periodo di cui al primo comma sono considerati vacanti anche i posti occupati da personale che ha presentato domanda di trasferimento fuori della provincia di Bolzano.

Nelle domande di cui al comma precedente gli interessati possono indicare una terna di sedi di preferenza ed hanno diritto al trattamento economico previsto per i trasferimenti di ufficio.

Al fine di attuare il disposto di cui al primo comma la Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del consiglio di amministrazione di cui all'art. 22, si avvale anche del disposto dell'art. 199 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, per il trasferimento ad altra amministrazione di singoli o di contingenti di impiegati nell'ambito provinciale.

Nei posti da mettere a concorso ai sensi del secondo comma dell'art. 9 non sono compresi quelli occupati da personale che ha preso servizio nella provincia di Bolzano dopo il 20 gennaio 1972 e prima dell'entrata in vigore del presente decreto, purché già residente nella provincia di Bolzano alla data suddetta.

Art. 47. - Fino a quando non sarà possibile assicurare la composizione del consiglio di amministrazione di cui all'art. 22 del presente decreto con personale dei ruoli locali avente qualifica di dirigente, si provvederà con personale dei ruoli locali inquadrato nelle qualifiche funzionali per le quali, per l'accesso dall'esterno, è richiesto il diploma di laurea.¹⁰⁰⁾

Nell'ambito delle intese di cui all'art. 13 sono decise le date in cui cessano di applicarsi le disposizioni transitorie dei due commi precedenti.

Le norme di cui ai commi precedenti si applicano anche per la costituzione della commissione di disciplina di cui all'art. 23.

⁹⁸⁾ Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 23 maggio 2001, n. 272.

⁹⁹⁾ Comma inserito dall'art. 1 del D.P.R. 22 ottobre 1981, n. 760.

¹⁰⁰⁾ L'attuale comma 1 così sostituisce gli originari commi 1 e 2 per effetto dell'art. 3 del D.Lgs. 6 luglio 1993, n. 291. L'originario comma 2 era stato precedentemente sostituito dall'art. 15 del D.P.R. 29 aprile 1983, n. 327.

Fino a quando non sarà possibile assicurare nella formazione della commissione d'esame di cui al precedente art. 35 la partecipazione di appartenenti al gruppo di lingua tedesca aventi i requisiti stabiliti dall'ordinamento giudiziario, nel relativo elenco possono essere compresi anche nominativi di magistrati di tribunale, con non meno di tre anni di anzianità nella qualifica, anche se hanno fatto parte della commissione esaminatrice del concorso precedentemente bandito.¹⁰¹⁾

La data in cui cessa di applicarsi la disposizione di cui al comma precedente è decisa nell'ambito dell'intesa di cui all'art. 35, primo comma, del presente decreto.¹⁰²⁾

Art. 48. - Le amministrazioni interessate danno immediata comunicazione all'ufficio di cui all'art. 24 delle vacanze comunque verificatesi anche ai sensi del terzo comma del precedente art. 46.

Il predetto ufficio, ai fini dell'intesa di cui all'art. 13, informa mensilmente la Provincia delle vacanze di cui al precedente comma.

Art. 48-bis.^{103) 104)} - 1. Per le trattative e gli aspetti che possono incidere nelle disposizioni del presente decreto, l'agenzia prevista dall'articolo 50 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, richiede, per gli effetti previsti dall'art. 73, comma 1, dello stesso decreto legislativo, la partecipazione alle trattative del commissario del Governo per la provincia di Bolzano o di suoi delegati, ovvero può essere sostituita dal predetto commissario. I contratti di cui al titolo terzo del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, una volta conclusasi la procedura di cui all'articolo 51 dello stesso decreto, sono suscettibili di contrattazione di raccordo per le particolarità relative all'art. 89 dello statuto della regione Trentino-Alto Adige e delle relative norme di attuazione. A tal fine entro trenta giorni dall'invio al commissario del Governo del testo dell'accordo s'incontrano il consiglio di amministrazione dei ruoli locali ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. L'autorizzazione alla sottoscrizione delle trattative è rilasciata al commissario del Governo con le modalità di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

2. Con i contratti collettivi di cui al comma 1 sono definite altresì le modalità di informazione delle organizzazioni sindacali e le nuove forme di partecipazione delle stesse ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.¹⁰⁵⁾

Art. 48-ter.¹⁰⁶⁾ - 1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7 del decreti del Presidente della Repubblica 6 luglio 1978, n. 571 e dall'articolo 328 del codice penale, nonché i compiti di controllo attribuiti al consiglio di amministrazione di cui all'articolo 22, le violazioni degli obblighi previsti dal predetto articolo 7 costituiscono gravi violazioni agli obblighi d'ufficio, anche ai fini della responsabilità dirigenziale e disciplinare.

2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica - provvederà a diramare ad ogni dirigente preposto alle Direzioni generali del personale un'apposita circolare per richiamare l'attenzione sulla norma di cui al comma 1, accompagnata da una sintesi della speciale disciplina di garanzia del sistema derivante dall'articolo 89 dello statuto della regione Trentino-Alto Adige.

3. La predetta diramazione è rinnovata ogni due anni.

Art. 49. - Alle spese recate dagli artt. 6 e 7, primo comma, si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti ai capitoli 1636 e 1637 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'attuazione della legge 23 ottobre 1961, n. 1165.

Alle altre spese derivanti dal presente decreto si provvede mediante variazioni compensative tra gli stati di previsione delle singole amministrazioni statali.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

¹⁰¹⁾ I commi 4 e 5 sono stati aggiunti dall'art. 5 del D.P.R. 26 gennaio 1980, n. 84.

¹⁰²⁾ I commi 4 e 5 sono stati aggiunti dall'art. 5 del D.P.R. 26 gennaio 1980, n. 84.

¹⁰³⁾ Articolo inserito dall'art. 27 del D.Lgs. 9 settembre 1997, n. 354 e poi corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 26 novembre 1997, n. 276.

¹⁰⁴⁾ Vedi il comma 2 dell'art. 27 del D.Lgs. 9 settembre 1997, n. 354.

¹⁰⁵⁾ Comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 15 dicembre 1998, n. 489.

¹⁰⁶⁾ Articolo inserito dall'art. 28 del D.Lgs. 9 settembre 1997, n. 354.

Tabella 1¹⁰⁷⁾

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
E DELLE FORESTE

*Servizi Alimentazione - Ispettorato
Provinciale dell'Alimentazione*

Tabella 2¹⁰⁸⁾

MINISTERO PER I BENI
CULTURALI E AMBIENTALI

Archivio di Stato

	Qualifica	Posti
VIII	Archivista di Stato ricercato- re storico scientifico (256)	2
VII	Collaboratore amministra- tivo (2)	1
VII	Archivista di Stato (257)	1
VI	Assistente tecnico (188)	2
V	Operatore amministra- tivo (4)	1
IV	Fotografo editoriale (124)	1
III	Addetto ai servizi ausiliari e anticamera (24)	3
	TOTALE.....	11

Tabella 3¹⁰⁹⁾

Tabella 4¹¹⁰⁾

MINISTERO DELLE FINANZE

Ufficio Tecnico Erariale

	Qualifica	Posti
	Primo dirigente.....	1
VIII	Ingegnere direttore (224)	2
VIII	Funzionario tributario (234)	2
VII	Capo tecnico (203)	4
VII	Collaboratore tributario (235)	2
VI	Assistente tecnico (188)	2
VI	Assistente tributario (236)	2
V	Disegnatore specializ- zato (207)	10
V	Motorista meccanico specializzato (36)	1
III	Addetto ai servizi ausiliari e anticamera (24)	5
	TOTALE.....	31

¹⁰⁷⁾ Tabella soppressa dall'art. 2 del D.P.R. 19

¹⁰⁸⁾ Tabella così sostituita prima dalla tabella
D.Lgs. 6 luglio 1993, n. 291.

¹⁰⁹⁾ Tabella così sostituita dalla tabella 7 alleg

¹¹⁰⁾ Tabella così sostituita dalla tabella 8 alleg

. 521, e poi dalla tabella 1 allegata al

MINISTERO DELLE FINANZE

Intendenza di finanza

Qualifica	Posti
Dirigente superiore	1
Primo dirigente.....	2
IX Direttore tributario.....(234/A)	4
VIII Funzionario tributario.....(234)	6
VIII Funzionario amministra- tivo contabile.....(13)	2
VIII Revisore interprete traduttore	(32) 1
VII Collaboratore tributario	(235) 10
VII Traduttore interprete.....	(33) 3
VII Collaboratore amministra- tivo contabile.....(14)	2
VI Assistente tributario	(236) 22
VI Ragioniere	(15) 4
VI Assistente linguistico	(34) 4
V Operatore tributario.....	(237) 14
IV Coadiutore	(5) 18
IV Addetto ai servizi di portierato e custodia	(22) 2
IV Autista meccanico	(11) 1
III Conducente automezzi	(10) 2
III Addetto ai servizi ausiliari e anticamera.....	(24) 8
TOTALE.....	106

Tabella 5¹¹¹⁾

¹¹¹⁾ Tabella così sostituita prima dalla tabella 2 allegata al D.P.R. 19 ottobre 1977, n. 846, poi dalla tabella 9 allegata al D.Lgs. 6 luglio 1993, n. 291.

(*) Il posto di funzione a livello di primo dirigente presso la sede di Fortezza è suscettibile di soppressione in quanto, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 105/1990, le sedi circoscrizionali devono coincidere con capoluoghi di provincia.

MINISTERO DELLE FINANZE

*Amministrazione periferica delle Dogane e
Imposte Indirette*

Qualifica	Posti
Dirigente superiore	2
Primo dirigente	(*) 6
IX Direttore tributario.....(234/A)	17
IX Ingegnere direttore coordinatore.....(234/A)	2
IX Analista esperto di sistema	(297)....1
VIII Funzionario tributario.....(234)....	57
VIII Ingegnere direttore	(224)....2
VIII Analista di sistema	(271)....1
VIII Revisore interprete traduttore	(32)....1
VIII Analista di procedure.....(272)....	1
VII Collaboratore tributario.....(235)....	55
VII Ingegnere	(225)....2

Qualifica	Posti
VII Programmatore di sistema	(274) 1
VII Capo sala macchina.....(275)	1
VI Assistente tributario.....(236)	43
VI Capo unità operativa	(279) 1
VI Consollista	(280) 1
V Operatore tributario	(237) 63
V Operatore di sala macchine	(282) 6
IV Coadiutore	(5) 42
IV Addetto ai servizi di portierato e custodia.....	(22) 2
III Addetto ai servizi ausiliarie anticamera.....	(24) 76
III Conducente automezzi.....	(10) 4
II Addetto alle attrezzature e pulizie	(25) 8
TOTALE.....	395

Tabella 6¹¹²⁾

Tabella 7¹¹³⁾

MINISTERO DELLE FINANZE

*Amministrazione periferica delle Imposte
Dirette*

Qualifica	Posti
Dirigente superiore	1
Primo dirigente	2
IX Direttore tributario.....(234/A)	5
VIII Funzionario tributario.....(234)	13
VII Collaboratore tributario.....(235)	26
VI Assistente tributario.....(236)	57
V Operatore tributario	(237) 30
IV Coadiutore	(5) 10
IV Autista meccanico	(11) 1
III Addetto ai servizi ausiliari e anticamera.....	(24) 5
TOTALE.....	150

¹¹²⁾ Tabella dapprima modificata dall'art. 7 del D.P.R. 19 ottobre 1977, n. 846, e poi così sostituita dalla tabella 10 allegata al D.Lgs. 6 luglio 1993, n. 291.

¹¹³⁾ Tabella così sostituita dalla tabella 11 allegata al D.Lgs. 6 luglio 1993, n. 291.

MINISTERO DELLE FINANZE

*Amministrazione periferica delle tasse e
delle imposte indirette sugli affari*

Qualifica	Posti
Dirigente superiore	1
Primo dirigente	1
IX Direttore tributario.....(234/A)	5
VIII Funzionario tributario.....(234)	25
VII Collaboratore tributario.....(235)	35
VII Collaboratore amministra- tivo.....(2)	3
VI Assistente tributario.....(236)	67
V Operatore tributario.....(237)	60
IV Coadiutore.....(5)	11
IV Autista meccanico.....(11)	1
III Addetto ai servizi ausiliari e anticamera.....(24)	5
TOTALE.....	214

Tabella 8¹¹⁴⁾

MINISTERO DELLE FINANZE

*Centro periferico
di preelaborazione dei dati*

Tabella 9

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

A) Archivio notarile distrettuale di Bolzano(*)

	Qualifica	Posti
VIII	Vice conservatore di archivio notarile	1
V	Operatore amministrativo contabile (16)	2
III	Addetto ai servizi ausiliari e anticamera (24)	1
	TOTALE	4

¹¹⁴⁾ Tabella soppressa dall'art. 7 del D.P.R. 19 ottobre 1977, n. 846.

(*) Lettera A) sostituita dalla tabella 12 allegata al D.Lgs. 6 luglio 1993, n. 291.

B) Centro di servizio sociale per adulti Bolzano (*)

TABELLA I)
CASA CIRCONDARIALE DI BOLZANO

	FASCE		
AREE FUNZIONALI	RETRIBUTIVE	PROFILI PROFESSIONALI	POSTI
		FUNZIONARIO CONTABILE	2
		FUNZIONARIO	
		PROFESSIONALITA' GIURIDICO	4
		PEDAGOGICO	
AREA III	F1	FUNZIONARIO LINGUISTICO	1
		FUNZIONARIO	
		DELL'ORGANIZZAZIONE E	1
		RELAZIONI	
TOTALE AREA III			8
		CONTABILE	3
		ASSISTENTE INFORMATICO	1
AREA II	F2	ASSISTENTE LINGUISTICO	1
		ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	4
		ASSISTENTE TECNICO	1
	F1	OPERATORE	5
TOTALE AREA II			15
AREA I	F1	AUSILIARIO	0
TOTALE AREA I			0
TOTALE AREE			23

(*) Lettera B) sostituita prima dalla tabella 4 allegata al D.P.R. 19 ottobre 1977, n. 846, poi dalla tabella 1 allegata al D.P.R. 26 gennaio 1980, n. 83, quindi dalla tabella 2 allegata al D.P.R. 10 aprile 1984, n. 217 e dalla tabella 14 allegata al D.Lgs. 6 luglio 1993, n. 291 ed infine dalla tabella I) allegata al D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 237.

C) Centro di servizio sociale per adulti Bolzano (*)

TABELLA II)

UFFICIO ESECUZIONE PENALE ESTERNA DI BOLZANO

	FASCE		
AREE FUNZIONALI	RETRIBUTIVE	PROFILI PROFESSIONALI	POSTI
		FUNZIONARIO	
		PROFESSIONALITA' SERVIZIO	11
		SOCIALE	
		FUNZIONARIO CONTABILE	0
AREA III	F1		
		FUNZIONARIO LINGUISTICO	1
		FUNZIONARIO	
		DELL'ORGANIZZAZIONE E	0
		RELAZIONI	
TOTALE AREA III			12
		CONTABILE	1
	F2	ASSISTENTE INFORMATICO	1
AREA II			
		ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	3
	F1	OPERATORE	1
TOTALE AREA II			6
AREA I	F1	AUSILIARIO	0
TOTALE AREA I			0
TOTALE AREE			18

(*) Lettera C) aggiunta alla tabella n. 9 dalla tabella 1 allegata al D.Lgs. 1 marzo 2001, n. 113 e, successivamente sostituita dalla tabella II) allegata al D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 237.

D) Ufficio di servizio sociale per minorenni (**)

C 2	Direttore servizio sociale	1
C 1	Assistente sociale coordinatore	4
B 3	Assistente amministrativo	1
B 2	Operatore amministrativo contabile	1
B 1	Autista meccanico	1
TOTALE		8

(**) Lettera D) dapprima aggiunta alla tabella n. 9 dalla tabella 1 allegata al D.Lgs. 1 marzo 2001, n. 113 e successivamente sostituita dalla tabella B) allegata al D.Lgs. 6 giugno 2005, n. 120.

Tabella 10¹¹⁵⁾

MINISTERO DELL'INDUSTRIA,
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Tabella A

*Ruoli dell'ufficio provinciale dell'Industria,
del Commercio e dell'Artigianato di Bolzano*

Quadro 1°
(corrispondente al quadro A della tabella VI
allegata al D.M. 27 dicembre 1972)

Qualifica	Posti
Carriera direttiva	1

Quadro 2°
(corrispondente al quadro B della tabella VI
allegata al D.M. 27 dicembre 1972)

Qualifica	Posti
Carriera direttiva	1

Quadro 3°
(corrispondente al quadro C della tabella
VII allegata al D.M. 9 gennaio 1971)

Qualifica	Posti
Carriera di concetto	1

Tabella B

*Ufficio provinciale metrico e del saggio
dei metalli preziosi di Bolzano.*

Tabella 11¹¹⁶⁾

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ufficio del genio civile

Qualifica	Posti
Primo dirigente	1
IX Ing. dir. coord.....(224/A)	1
VIII Ing. direttore	-
VII Coll. amm. cont.....(14)	1
VII Capo tecn.(203)	12
VII Coll. amm.(2)	1
VI Assist. tecn.(188)	9
VI Registr. dati	2
VI Ragioniere	-
V Oper. amm.....(4)	3
III Add. serv. aus.....(24)	1
IV Sorv. idr.....(74)	3
IV Autist. mecc.....(11)	2
VIII Arch. direttore	1
VII Trad. interprete.....(133)	1
VI Ass. amm.vo.....(3)	1
V Disegn. spec.....(207)	2
IV Addetto serv. portin. e custodia	1
TOTALE.....	42

al D.P.R. 19 ottobre 1977, n. 846. La tabella B, inoltre, è stata successivamente
D.P.R. 19 novembre 1987, n. 521, poi dalla Tabella 3 allegata al D.Lgs. 6 agosto
4, comma 2, del D.Lgs. 1 marzo 2001, n. 113.
3) allegata al D.P.R. 19 novembre 1987, n. 521, e poi dalla tabella 4 allegata al

Tabella 12¹¹⁷⁾

A.N.A.S.		Sezione staccata di Bolzano			
Qualifica	Posti	Qualifica	Posti		
IX	Direttore amministrativo (13)	V	Assistente ai lavori (21)	1	15
IX	Ingegnere direttore coordinatore (67)	V	Capo cantoniere (25)	3	24
VIII	Funzionario amministrativo (11)	V	Conducente di autocarri, di automezzi speciali e di macchine operatrici (27)	1	4
VII	Collaboratore amministrativo (10)	V	Motorista - meccanico specializzato (40)	2	2
VII	Collaboratore amministrativo contabile (15)	V	Capo officina - garage (42)	3	2
VII	Disegnatore specializzato (19)	V	Operaio provetto (43)	1	1
VII	Geometra (64)	V	Addetto ai terminali evoluti (45)	19	2
VI	Assistente amministrativo (9)	IV	Addetto ai servizi di portierato e custodia (4)	4	4
VI	Disegnatore (18)	IV	Coadiutore (6)	1	14
VI	Assistente addetto alla gestione del centro manutentorio (22)	IV	Dattilografo (7)	2	4
VI	Coordinatore delle officine compartimentali e dei centri (44)	IV	Assistente di sezione (20)	1	2
VI	Programmatore (48)	IV	Cantoniere (24)	1	138
V	Operatore amministrativo (8)	IV	Conducente automezzi (26)	8	60
		IV	Elettrauto (30)	1	1
		IV	Falegname (31)	2	1
		IV	Operatore lavorazioni motoristiche meccaniche (34)	2	11
		III	Addetto ai servizi ausiliari e anticamera (2)	1	4
			TOTALE		336

¹¹⁷⁾ Tabella così sostituita prima dalla tabella 3 allegata al D.Lgs. 28 settembre 1990, n. 284, poi dalla tabella 15 allegata al D.Lgs. 6 luglio 1993, n. 291.

L'art. 11 del D.Lgs. 26 febbraio 1994, n. 143 prevede la trasformazione dell'A.N.A.S. nell'Ente nazionale per le Strade.

Tabella 13

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA
PREVIDENZA SOCIALE

Ispettorato del Lavoro e Ufficio del Lavoro e
della M.O.

A) Ispettorato del Lavoro

Carriera direttiva

Qualifica	Posti
Primo dirigente	1
Ispettore superiore.....	
Consigliere - Primo ispettore.....	7

Carriera di concetto

Qualifica	Posti
Ispettore capo e segreta- rio capo.....	1
Ispettore principale e segretario principale	4
Ispettore e segretario.....	4

Carriera esecutiva

Qualifica	Posti
a) addetti alla vigilanza	
Addetto superiore	1
Addetto principale.....	2
Addetto	2
b) personale d'archivio	
Coadiutore superiore	1
Coadiutore principale.....	2
Coadiutore	2
Coadiutore dattilografo	2

Carriera ausiliaria

Qualifica	Posti
a) addetti agli uffici	
Commesso capo.....	4
Commesso	
b) addetto alla conduzione di autoveicoli	
Autista.....	1

B) Ufficio provinciale del Lavoro^(*)

Qualifica	Posti
Primo dirigente	1
IX Direttore amministrativo... (1/A)	1
IX Direttore amministrativo contabile	1
(13/A)	
VIII Funzionario amministra- tivo	3
(1)	
VIII Funzionario per la politica dell'impiego settore privato	3
(302)	
VII Collaboratore amministra- tivo	8
(2)	
VII Collaboratore per la politica dell'impiego settore privato.....	10
(303)	
VII Traduttore interprete.....	1
(33)	
VI Assistente amministrativo (3)	28
VI Assistente servizi informati- vi dell'impiego settore privato	21
(304)	
V Operatore amministrativo (4)	11
V Addetto ai terminali evoluti	10
(283)	
IV Coadiutore	8
(5)	
IV Autista meccanico	1
(11)	
III Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	3
(24)	
TOTALE.....	110

(*) Lett. B) così sostituita dalla tabella 2 allegata al D.Lgs. 6 luglio 1993, n. 291.

Tabella 14¹¹⁸⁾

Tabella 15¹¹⁹⁾

¹¹⁸⁾ Tabella dapprima modificata dalla tabella 2 allegata al D.P.R. 31 luglio 1978, n. 571, poi sostituita dall'allegato 1 del D.P.R. 29 aprile 1982, n. 327, ed infine così sostituita dalla tabella 3 allegata al D.Lgs. 6 luglio 1993, n. 291.

In proposito vedi anche la legge 29 gennaio 1992, n. 58, e la sentenza della Corte costituzionale 1° giugno 1993, n. 260.

¹¹⁹⁾ Tabella dapprima integrata dall'art. 7 del D.P.R. 19 ottobre 1977, n. 846, poi sostituita dall'allegato 3 del D.P.R. 29 aprile 1982, n. 327, ed infine così sostituita dalla tabella 5 allegata al D.Lgs. 6 luglio 1993, n. 291.

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI		MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI	
<i>Azienda di Stato per i servizi telefonici</i>		<i>Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni</i>	
Qualifica	Posti	(Personale dei ruoli degli uffici locali)	
<i>Personale direttivo</i>			
VIII Vice dirigente amministrativo	1		
<i>Personale dell'esercizio</i>			
VIII Revisore tecnico capo	10	VIII Dirigente superiore esercizio uffici locali (direttore ufficio rilevante entità)	4
VIII Revisore capo	8	VII Dirigente principale esercizio uffici locali (direttore ufficio media entità)	53
VII Revisore tecnico coordinatore	17	VII Dirigente principale esercizio uffici locali (vicario)	4
VII Revisore coordinatore	8	VI Dirigente esercizio uffici locali (direttore ufficio minore entità)	86
VII Dirigente coordinatore di commutazione	7	VI Sottocapo e vice direttore	53
VI Revisore tecnico	22	V Operatore specializzato uffici locali	369
VI Revisore	14	V Vigilante	2
VI Dirigente di commutazione	9	IV Operatore esercizio uffici locali	521
VI Dirigente di esercizio	53		
V Operatore specializzato esercizio	53		
IV Dattilografo	2		
IV Operatore esercizio	31		
IV Operatore tecnico	6		
TOTALE	241	TOTALE	1092

Tabella 16¹²⁰⁾

¹²⁰⁾ Tabella così sostituita prima dalla tabella 3 allegata al D.P.R. 31 luglio 1978, n. 571, poi dall'allegato 2 del D.P.R. 29 aprile 1982, n. 327, ed infine dalla tabella 4 allegata al D.Lgs. 6 luglio 1993, n. 291.

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI		<i>Personale dell'esercizio</i>	
<i>Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni</i>			
(Personale dei ruoli ordinari)			
Qualifica	Posti		
<i>Qualifiche dirigenziali</i>			
Dirigente superiore amministrativo	1	VIII Dirigente superiore esercizio	24
Dirigente superiore tecnico delle telecomunicazioni ...	1	Perito capo	9
Primo dirigente amministrativo	1	Geometra capo	2
		Programmatore capo	-
		VII Dirigente principale esercizio	41
		Perito coordinatore	17
		Geometra coordinatore	3
		Programmatore	-
		Assistente disegnatore capo	-
		VI Dirigente esercizio	154
		Perito	58
		Geometra	1
		Assistente disegnatore coordinatore	1
		V Vigilante	19
		Operatore specializzato esercizio	308
		Operatore specializzato officina	21
		Assistente disegnatore	-
		Capo operaio	1
		IV Operatore esercizio	316
		Operatore telecomunicazioni	19
		Operatore trasporti	35
		Operaio specializzato	14
		Dattilografo	7
		Coadiutore	15
		III Usciere capo	3
		II Usciere	22
		Operaio	3
		TOTALE	1115

Tabella 17¹²¹⁾

¹²¹⁾ Tabella così sostituita prima dalla tabella 1 allegata al D.P.R. 24 marzo 1981, n. 217, e poi dalla tabella 4 allegata al D.P.R. 19 novembre 1987, n. 521.

MINISTERO DELLA SANITA'

Ufficio veterinario di confine

Qualifica	Posti	
<i>Personale dirigente:</i>		
Primo dirigente veterinario.....	2	
<i>Personale non dirigente:</i>		
Qualifica	Profilo	Posti
8 ^a	Direttore medico veterinario.....	4
7 ^a	Medico veterinario	9
6 ^a	Ragioniere	2
	Segretario tecnico sanità.	4
5 ^a	Operatore amministrativo	2
	Guardia di sanità	11
4 ^a	Coadiutore	4
	Dattilografo	2
3 ^a	Conducente automezzi....	2
	Addetto alle lavorazioni ...	1
	Addetto ai servizi anti-camera.....	2
TOTALE		43

Tabella 18

MINISTERO DEL TESORO

A) Ragioneria provinciale dello Stato^(*)

B) Direzione provinciale del Tesoro^(**)

A) Ragioneria provinciale dello Stato ^(*)		B) Direzione provinciale del Tesoro ^(**)	
Qualifica	Posti	Qualifica	Posti
IX	Primo dirigente	IX	Primo dirigente
	1		1
IX	Direttore amministrativo	IX	Direttore amministrativo.....
	contabile (13/A)		3
VIII	Funzionario amministrativo	VIII	Funzionario amministra-
	contabile (13)		tivo (1)
	2	VII	Collaboratore amministra-
VII	Traduttore interprete..... (33)		tivo (2)
	1	VI	Assistente amministrativo... (3)
VII	Collaboratore amministra-	 16
	tivo contabile..... (14)	VI	Capo unità operativa (279)
	4	V	Operatore amministrativo... (4)
VI	Assistente economico		8
	finanziario (19)	IV	Coadiutore (5)
	6	IV	Dattilografo (7)
VI	Assistente amministrativo (3)		6
	1	IV	Addetto macchine ausi-
V	Operatore amministrativo		liarie (285)
	contabile (16)	III	Conducente di automezzi... (10)
	6		2
V	Addetto al personal	III	Addetto ai servizi ausiliari
	computers (283)		e di anticamera (24)
	1		1
IV	Coadiutore (5)		
	2		
IV	Dattilografo (7)		
	1		
IV	Addetto alle unità di acquisi-		
	zione dati (284)		
	1		
III	Addetto ai servizi ausiliari		
	e anticamera..... (24)		
	2		
		TOTALE.....	49
	TOTALE.....		
	31		

(*) Lett. A) dapprima integrata dalla tabella 4 allegata al D.P.R. 31 luglio 1978, n. 571, poi sostituita dalla tabella 5 allegata al D.P.R. 19 novembre 1987, n. 521, ed infine così sostituita dalla tabella 13 allegata al D.Lgs. 6 luglio 1993, n. 291.

(**) Lett. B) così sostituita dalla tabella 1 allegata al D.Lgs. 6 agosto 1991, n. 296.

Tabella 19¹²²⁾

¹²²⁾ Tabella dapprima sostituita dalla tabella 2 allegata al D.P.R. 26 gennaio 1980, n. 83; successivamente, per quanto riguarda la Direzione generale dell'aviazione civile, così integrata dalla tabella 4 allegata al D.Lgs. 28 settembre 1990, n. 284, e per quanto riguarda la direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, così sostituita dalla tabella 2 allegata al D.Lgs. 6 agosto 1991, n. 296.

MINISTERO DEI TRASPORTI

Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione

Livello	Profilo professionale	Ufficio provinciale		Centro prova autoveicoli <i>Klapr�fstellen</i>	Totale
			Unit� addette ai valichi		
	Primo dirigente			1	1
IX.	Ing. direttore coord. (224/A)	1		1	2
VIII.	Ing. direttore (224)	2		1	3
VIII.	Funzionario amm.vo (1)	2		-	2
VII.	Ingegnere (225)	2		1	3
VII.	Collaboratore amm.vo (2)	2		1	3
VII.	Capo tecnico (203)	5		3	8
VI.	Assistente tecnico (188)	4		2	6
VI.	Assistente amministrativo (3)	10		-	10
V.	Operatore amministrativo (4)	20	30	3	53
V.	Autista mecc. spec. (12)	1		1	2
V.	Collaudatore meccanico (40)	3		3	6
IV.	Coadiutore (5)	9		2	11
IV.	Autista meccanico (11)	1		1	2
IV.	Aggiustatore meccanico (38)	2		1	3
IV.	Add. serv. port. e cust. (22)	2		1	3
III.	Add. serv. anticamera (24)	1		1	2
Totale		67	30	23	120

Tabella 20¹²³⁾

Direzione generale dell'aviazione civile

MINISTERO DEI TRASPORTI

Qualifica	Posti
VIII qualifica funzionale: Profilo professionale: Funzionario amministrativo.....	1
VI qualifica funzionale: Profilo professionale: addetto al traffico aereo...	4
IV qualifica funzionale: Profilo professionale: coadiutore..... Profilo professionale: Conducente di automezzi speciali.....	2 2
TOTALE.....	9

Personale dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato

¹²³⁾ Vedi ora il D.Lgs. 21 gennaio 1991, n. 32. In precedenza la tabella 20 era stata sostituita prima dalla tabella 5 allegata al D.P.R. 19 ottobre 1977, n. 846 (e a sua volta integrata dalla tabella 5 allegata al D.P.R. 26 gennaio 1980, n. 83), poi dall'allegato 4 del D.P.R. 29 aprile 1982, n. 327, ed infine dalla tabella 1 allegata al D.P.R. 10 aprile 1984, n. 217.

Tabella 21¹²⁴⁾

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE			
<i>Ruolo degli uffici INPS aventi sede in provincia di Bolzano</i>			
Qualifica	Posti		
Dirigente generale	-	VIII Qualifica funzionale:	
Dirigente superiore	1	Funzionario di amministra-	
Primo dirigente	6	zione	50
TOTALE	7	Funzionario informatico ...	10
Qualifiche medico-legali:		Funzionario di vigilanza ...	12
Primario medico-legale	1	Funzionario tecnico	-
Aiuto medico-legale	2	TOTALE	72
Assistente medico-legale	3	VII Qualifica funzionale:	
TOTALE	6	Collaboratore amministra-	
X Qualifica funzionale:		tivo	129
Consulente prof.le legale.	2	Collaboratore di informa-	
Consulente prof.le tecnico-	-	tica	6
edilizio	-	Ispettore di vigilanza	17
Consulente prof.le attua-	-	Collaboratore professio-	
riale	-	nale	-
TOTALE	2	Collaboratore sanitario ...	4
IX Qualifica funzionale:		TOTALE	156
Funzionario capo	9	VI Qualifica funzionale:	
Esperto di amministra-		Assistente	29
zione	3	V Qualifica funzionale:	
Esperto di informatica	1	Operatore di servizi	9
TOTALE(*)	13	IV Qualifica funzionale:	
		Operatore	9
		Autista	2
		TOTALE	11
		III Qualifica funzionale:	
		Ausiliario	1
		TOTALE GENERALE	306
		Contingente soprannumerario tempo-	
		raneo da riassorbire con le cessazioni	
		dal servizio a far tempo dal 1° set-	
		tembre 1988	29

Tabella 22¹²⁵⁾

¹²⁴⁾ Tabella così sostituita prima dalla tabella 3 allegata al D.P.R. 26 gennaio 1980, n. 83, poi dall'allegato 5 del D.P.R. 29 aprile 1982, n. 327, poi ancora dalla tabella 6 allegata al D.P.R. 19 novembre 1987, n. 521, quindi dalla tabella 6 allegata al D.Lgs. 28 settembre 1990, n. 284, ed infine dalla tabella 5 allegata al D.Lgs. 6 agosto 1991, n. 296.

(*) Nella dotazione riferita alla IX qualifica funzionale è reso temporaneamente indisponibile un contingente di posti corrispondente alle posizioni di ispettore generale e direttore di divisione, conferite ad personam, ai funzionari di cui all'art. 15, comma 1, della legge n. 88/89.

¹²⁵⁾ Tabella così sostituita prima dalla tabella 4 allegata al D.P.R. 26 gennaio 1980, n. 83, poi dalla tabella 7 allegata al D.P.R. 19 novembre 1987, n. 521, e quindi dalla tabella 5 allegata al D.Lgs. 28 settembre 1990, n. 284.

I.N.A.I.L.				
Ruolo locale di Bolzano				
Tabella nuovo organico distribuito per Ruolo/Qualifica				
Ruolo	Qualifica	Posti		
1)	Dirigenza:			
	Dirigente superiore	1		
	Dirigente	4	6)	VI livello:
	TOTALE	5		Assistente di amministrazione
2)	Decima qualifica:			Assistente sanitario
	Ramo tecnico specialista.	1		TOTALE
	Ramo tecnico per l'edilizia	1	7)	V livello:
	Ramo legale	4		Operatore specializzato...
	TOTALE	6		Operatore di amministrazione
3)	IX livello:			TOTALE
	Funzionario capo	9	8)	IV livello:
	Esperto di amministrazione	5		Archivista
	TOTALE	14		TOTALE
4)	VIII livello:		9)	III livello:
	Funzionario socio-educativo	1		Conducente di automezzi
	Funzionario di informatica	1		Ausiliario alle lavorazioni.
	Funzionario di amministrazione	12		Ausiliario di amministrazione
	TOTALE	14		Aiuto medico
5)	VII livello:			Assistente medico
	Ispettore di vigilanza	8		TOTALE
	Collaboratore professionale	2		TOTALE GENERALE

Tabella 23¹²⁶⁾

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Estratto delle piante organiche dei magistrati stabilite con D.P.R. 31 dicembre 1986, n. 1185, e successive variazioni

TABELLA 24¹²⁷⁾

¹²⁶⁾ Vedi ora le tabelle n. 2 e 3 allegate al D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 133. In precedenza la tabella 23 era stata sostituita dalla tabella 1 allegata al D.Lgs. 28 settembre 1990, n. 284.

¹²⁷⁾ Tabella inserita dall'articolo 24 del D.Lgs. 9 settembre 1997, n. 354.

**ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I
DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
(INPDAP)
RUOLO LOCALE DI BOLZANO**

Qualifica	Organico
Dirigente	1 -
Funzionario capo di amministrazione	1 (IX q.f.)
Funzionario di amministrazione	7 (VIII q.f.)
Collaboratore di amministrazione	16 (VII q.f.)
Assistente di amministrazione	6 (VI q.f.)
Operatore di amministrazione	7 (V q.f.)
Archivista	2 (IV q.f.)
Ausiliario di amministrazione	1 (III q.f.)
TOTALE	41

TABELLA 25¹²⁸⁾

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMMISSIONI TRIBUTARIE**

AREA	PROFILO PROFESSIONALE	DOTAZIONE ORGANICA
	COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO	
C 3	Direttore tributario	1
C 2	Traduttore - interprete	2
C 1	Traduttore - interprete	3
B 3		4
B 2		0
B 1	Addetto protocollo, classificazione, fotocopiatrice ecc.	1
TOTALE PARZIALE		11
	COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO	
C 3	Responsabile dell'Ufficio	1
C 2	Gestione dei compiti amministrativo-contabili	1
C 1		2
B 3		2
B 2		1
B 1		0
TOTALE PARZIALE		7
TOTALE		18

TABELLA 26¹²⁹⁾

¹²⁸⁾ La tabella n. 25 è stata inserita dall'articolo 26 del D.Lgs. 9 settembre 1997, n. 354 e successivamente sostituita dalla tabella C) di cui al D.Lgs. 6 giugno 2005, n. 120.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMMISSIONI TRIBUTARIE

AREA	PROFILO PROFESSIONALE	DOTAZIONE ORGANICA
	COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO	
C 3	Direttore tributario	1
C 2	Traduttore - interprete	2
C 1	Traduttore - interprete	3
B 3		4
B 2		0
B 1	Addetto protocollo, classificazione, fotocopiatrice ecc.	1
TOTALE PARZIALE		11
	COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO	
C 3	Responsabile dell'Ufficio	1
C 2	Gestione dei compiti amministrativo-contabili	1
C 1		2
B 3		2
B 2		1
B 1		0
TOTALE PARZIALE		7
TOTALE		18

¹²⁹⁾ La tabella n. 26, identica nei contenuti alla tabella n. 25, è stata inserita dall'articolo 26 del D.Lgs. 9 settembre 1997, n. 354 e successivamente sostituita dalla tabella C) di cui al D.Lgs. 6 giugno 2005, n. 120.

Foglio A/1 di colore giallo (art. 18)

DICHIARAZIONE DI APPARTENENZA O AGGREGAZIONE A GRUPPO LINGUISTICO
RESA AL 13° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE
AI SENSI DELL'ART. 89 DELLO STATUTO SPECIALE PER IL TRENINO-ALTO ADIGE

Comune di _____

Dichiaro di appartenere al gruppo linguistico sotto indicato barrando la casella:

italiano
tedesco
ladino

oppure

Dichiaro di non appartenere ad alcuno dei predetti gruppi linguistici, ossia di essere «altro», e di aggregarmi (ai fini dell'esercizio dei diritti ed interessi legittimi collegati dalla legge all'appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici e della determinazione della consistenza proporzionale dei gruppi stessi) barrando una delle sotto indicate caselle:

italiano
tedesco
ladino

Scheda relativa a _____ nato/a il _____

Sottoscrizione del dichiarante

Foglio A/2 di colore bianco (art. 18)

DICHIARAZIONE DI APPARTENENZA O AGGREGAZIONE A GRUPPO LINGUISTICO
RESA AL 13° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE
AI SENSI DELL'ART. 49 DELLO STATUTO SPECIALE PER IL TRENINO-ALTO ADIGE

Comune di _____

Dichiaro di appartenere al gruppo linguistico sotto indicato barrando la casella:

italiano
tedesco
ladino

oppure

Dichiaro di non appartenere ad alcuno dei predetti gruppi linguistici, ossia di essere «altro», e di aggregarmi (ai fini dell'esercizio dei diritti ed interessi legittimi collegati dalla legge all'appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici e della determinazione della consistenza proporzionale dei gruppi stessi) barrando una delle sotto indicate caselle:

italiano
tedesco
ladino

Foglio A/3 di colore giallo (art. 18)

DICHIARAZIONE DI APPARTENENZA O AGGREGAZIONE A GRUPPO LINGUISTICO
RESA AL 13° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE
AI SENSI DELL'ART. 89 DELLO STATUTO SPECIALE PER IL TRENINO-ALTO ADIGE

Comune di _____

Dichiaro di appartenere al gruppo linguistico sotto indicato barrando la casella:

italiano
tedesco
ladino

oppure

Dichiaro di non appartenere ad alcuno dei predetti gruppi linguistici, ossia di essere «altro», e di aggregarmi (ai fini dell'esercizio dei diritti ed interessi legittimi collegati dalla legge all'appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici e della determinazione della consistenza proporzionale dei gruppi stessi) barrando una delle sotto indicate caselle:

italiano
tedesco
ladino

Scheda relativa a _____ nato/a il _____

Sottoscrizione del dichiarante

Foglio B di colore rosa (art. 18-bis)

DICHIARAZIONE DI APPARTENENZA O AGGREGAZIONE A GRUPPO LINGUISTICO
RESA AL 13° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE
AI SENSI DELL'ART. 89 DELLO STATUTO SPECIALE PER IL TRENINO-ALTO ADIGE

Comune di _____

Dichiaro di appartenere al gruppo linguistico sotto indicato barrando la casella:

italiano
tedesco
ladino

oppure

Si dichiara che il minore non appartiene ad alcuno dei gruppi linguistici, ossia è «altro», e si dichiara di aggregarlo (agli effetti della determinazione della consistenza proporzionale dei tre gruppi linguistici) barrando una delle sotto indicate caselle:

italiano
tedesco
ladino

